

LEGA NAZIONALE DILETTANTI

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI TEL. DELEGATO 080/5699031 - FAX 080/5699024 TEL PROGRAMMAZIONE E SEGRETERIA 080/5699024
SERVIZIO PRONTO A.I.A. BARI 338/8704222 SERVIZIO PRONTO A.I.A. MOLFETTA 339/3001804
- SITO INTERNET: http://bari.figcpuglia.it mail cplnd.bari@figc.it

Stagione Sportiva 2018/2019

Comunicato Ufficiale N° 30 del 7 febbraio 2019

RIUNIONE TECNICA ATTIVITA' DI BASE – PULCINI -

Giovedi 7 Febbraio 2019 alle ore 16,30 presso il C.S. "Istituto Di Cagno Abbrescia" sito in Corso Alcide De Gasperi, si terrà una riunione per i tecnici della categoria "Pulcini", nella quale verranno esaminati i giochi del "Grassroots Evolution". Essendo l'argomento di rilevante importanza per l'approssimarsi del torneo, obbligatorio per le Scuole di Calcio Élite e Scuole di Calcio, si raccomanda la massima partecipazione, e in caso di impossibilità del tecnico, potrà prendere parte alla riunione il Responsabile Tecnico della società..

La partecipazione alle riunioni dell'Attività di Base costituisce elemento di valutazione per la graduatoria di merito.

LND PUGLIA MAGAZINE: IL PRIMO MENSILE D'INFORMAZIONE DEL COMITATO REGIONALE PUÒ ESSERE SFOGLIATO GRATUITAMENTE ON-LINE CLICCANDO SU WWW.LNDPUGLIA.IT

Ricordiamo a tutte le Società affiliate che *LND Puglia MAGAZINE*, il primo rotocalco d'informazione del Comitato Regionale Puglia LND, è sempre on-line sul Sito Internet *Indpuglia.it* per raccontare ogni mese il calcio dilettantistico e giovanile pugliese con approfondimenti, notizie, progetti, curiosità e tante fotografie. L'idea è quella di stringere un filo diretto con gli addetti ai lavori e di entrare nelle pieghe del nostro mondo con una punta di orgoglio e tanto entusiasmo, ringraziando i nostri principali **sponsor** ai quali dedichiamo uno spazio per proporre agevolazioni e promozioni speciali riservate a tutti i nostri tesserati.

LND Puglia Magazine è un progetto editoriale realizzato da Vito Tisci (Direttore Responsabile), che si avvale della collaborazione di una prestigiosa firma nazionale del quotidiano "La Repubblica", Fulvio Bianchi, noto giornalista professionista, da sempre introdotto nei palazzi dello sport per narrare fatti e dinamiche di politica istituzionale. Accanto a loro i due responsabili della comunicazione del C.R. Puglia LND, Domenico Favale, a lui affidata la pagina sul football dilettantistico a undici, e Alessandro Schirone, a cui toccherà monitorare l'attività del calcio giovanile. Poi Francesco Grazioso, responsabile dei progetti speciali del nostro Comitato Regionale, e Pasquale Miccolis, quest'ultimo una new entry che ci terrà informati sulle vicende legate al Calcio a Cinque.

LND Puglia Magazine è adesso on-line su Indpuglia.it. È possibile sfogliarlo gratuitamente con qualsiasi dispositivo multimediale di nuova generazione. Clicca anche sulla nostra pagina Facebook LND Puglia e resta aggiornato su tutte le novità del calcio dilettantistico e giovanile pugliese. Basta un *like*!

COMUNICAZIONI F.I.G.C.

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 61 del 7.02.2019 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 52/A DEL 4 FEBBRAIO 2019)

ABBREVIAZIONE DEI TERMINI DEI PROCEDIMENTI DINANZI AGLI ORGANI DI GIUSTIZIA SPORTIVA NELLE ULTIME 4 GARE DELLA FASE REGOLARE, NELLE GARE DI PLAY-OFF E NELLE GARE DELLA FASE FINALE DEL CAMPIONATO NAZIONALE "JUNIORES" 2018/2019

Il Presidente Federale

- preso atto della richiesta della Lega Nazionale Dilettanti che, in considerazione delle particolari esigenze della manifestazione, chiede un provvedimento di abbreviazione dei termini per le ultime 4 gare della fase regolare, per le gare di play-off e per le gare valide per la fase finale del Campionato Nazionale Juniores 2018/2019:
- ritenuto che la necessità di dare rapidità temporale alle gare impone l'emanazione di un particolare provvedimento;
- visto l'art. 33, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva

delibera

che gli eventuali procedimenti d'ufficio o introdotti ai sensi dell'art. 29 commi 3, 5 e 7 del Codice di Giustizia Sportiva, i cui esiti possono avere incidenza sul risultato delle gare, in relazione alle ultime quattro gare della fase regolare, alle gare di play-off ed alle gare della fase finale, si svolgano con le seguenti modalità procedurali e nei termini abbreviati come segue:

- i rapporti ufficiali saranno esaminati dal Giudice Sportivo Nazionale presso la Lega Nazionale Dilettanti il giorno successivo alla disputa della giornata di gara:
- gli eventuali reclami, a norma dell'art. 29 comma 4 lett.b), comma 6 lett.b) e comma 8 lett.b) del Codice di Giustizia Sportiva dovranno essere proposti e pervenire, in una con le relative motivazioni, entro le ore 12.00 del giorno successivo a quello di effettuazione della gara e il Comunicato Ufficiale contenente le decisioni del Giudice Sportivo sarà pubblicato lo stesso giorno;
- gli eventuali reclami avverso le decisioni del Giudice Sportivo dovranno essere proposti, innanzi alla Corte Sportiva di Appello a livello nazionale, con procedura d'urgenza, nei 2 termini e con le modalità previsti dall'art. 36 bis, comma 7, del Codice di Giustizia Sportiva. La decisione della Corte Sportiva di Appello sarà pubblicata con Comunicato Ufficiale nello stesso giorno della riunione.
- i termini scadenti in giornata festiva sono prorogati al primo giorno non festivo successivo;
- per tutto quanto non disciplinato espressamente dal presente provvedimento, si applicano le norme contenute nel Codice di Giustizia Sportiva.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 119 DEL SETTORE TECNICO)

Oggetto: Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile", che avrà luogo a Nardò (LE) dal 20/3/2019 al 6/4/2019.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 119 del 25 Gennaio 2019 del Settore Tecnico inerente l'oggetto.

Comunicazioni della L.N.D.

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 61 del 7.02.2019 del Comitato Regionale Puglia

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 220 DELL' 1 FEBBRAIO 2019)

Oggetto: Modifica regolamentare art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti e modifiche regolamentari degli articoli 49, 50, 53, 62 e 90 delle N.O.I.F..

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 220 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'oggetto.

(STRALCIO COMUNICATO UFFICIALE N. 221 DELL' 1 FEBBRAIO 2019)

Oggetto: Modifiche regolamentari artt. 8, 10 e 13 del Codice di Giustizia Sportiva.

In allegato al presente si pubblica il Comunicato Ufficiale n. 221 della Lega Nazionale Dilettanti inerente l'oggetto.

COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 61 del 7.02.2019 del Comitato Regionale Puglia

ATTESTATO DI MATURITÀ AGONISTICA

Si rende noto che I calciatori tesserati con le Società qui di seguito trascritte sono autorizzati a partecipare all'attività agonistica ai sensi dell'Art. 34 delle N.O.I.F.:

A.S.D. RUVESE	BALDUCCI VINCENZO	nato	03/04/2004
A.S.D. HELLAS LATERZA	DI TARANTO SAMUELE GIUSEPPE	nato	26/06/2003
A.S.D. VIRTUS MARUGGIO	FUSCO ANTONIO	nato	17/02/2003
A.S.D. MARTINA FUTSAL ACADEMY	SANNELLI MICHELE	nato	04/06/2003

Calcio Femminile

A.S.D. APULIA TRANI LOMONTE FEDERICA nata 07/11/2004

ATTIVITÀ DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI

Il Comitato Regionale Puglia informa che le convocazioni per le Rappresentative Regionali Juniores Under 19, Allievi Under 17 e Giovanissimi Under 15 saranno rese note con un Comunicato Ufficiale che verrà pubblicato nella giornata di domani 8 Febbrai 2019.

ATTIVITÀ DEL SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

Stralcio Comunicato Ufficiale n. 61 del 7.02.2019 del Comitato Regionale Puglia

SELEZIONE TERRITORIALE PUGLIA-BASILICATA

Il Coordinatore Federale Regionale Puglia del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio Quarto, con riferimento all'attività di Sviluppo dell'Attività Under 15 comunica l'elenco delle ragazze convocate per il giorno **Lunedì 4 febbraio 2019** alle ore 17:00 presso il Campo Sportivo Comunale "F. Coppi" di Ruvo di Puglia. Le calciatrici convocate dovranno presentarsi puntuali e munite del kit personale di giuoco (tuta, kway, maglia, calzoncini, calzettoni), oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l'attività agonistica, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio. Per qualsiasi comunicazione contattare il Team Manager: Sig.ra MIRANDA Roberta (Tel. 392.1495890). In caso di indisponibilità motivata delle calciatrici convocate, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Selezionatore Under 15 F: MILELLA Giuseppe

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

ORARIO: 17.00

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETÀ
MERLINO	VANESSA	06/09/2005	COLLINA DEGLI ULIVI
MENDOLICCHIO	TESSA	22/03/2005	DREAM FOGGIA
NAPOLITANO	EMANUELA	01/03/2004	DREAM FOGGIA
CANNARILE	MARIA FUTURA	06/08/2004	FOGGIA CALCIO
GARGANO	CHIARA	17/11/2004	FOGGIA CALCIO
MAMMOLINO	KAROL	22/07/2005	FOGGIA CALCIO
MAZZINI	LORENZA	03/06/2004	FOGGIA CALCIO
SANTAMARIA	SARA	19/05/2005	FOGGIA CALCIO

DANONE NATIONS CUP 2018/2019 TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO UNDER 12 FEMMINILE

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato alle giovani calciatrici delle Categorie UNDER 12 delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di Serie A e di Serie B Femminile della LND e delle Scuole di Calcio Élite che hanno attivato il Progetto relativo allo sviluppo dell'Attività Femminile, oltre che delle Società Femminili riconosciute come "Scuole di Calcio". Il Torneo Under 12 Femminile costituisce la fase preliminare nazionale del **Torneo DANONE NATIONS CUP**, che viene sviluppato in 40 nazioni dei differenti continenti. Ciascuna nazione sviluppa il Torneo considerando i principi basilari di partecipazione attiva e di FAIR PLAY, organizzando uno specifico torneo. In 7 nazioni, tra cui l'Italia, il Torneo viene organizzato specificamente per le ragazze per dar vita ad un torneo parallelo a quello maschile. La FIGC e Danone Italia, nello spirito di sviluppo dell'attività calcistica ha sviluppato il Torneo coinvolgendo le giovani calciatrici Under 12, portando la squadra vincente di questo torneo all'evento Internazionale Danone Nations Cup, previsto a Barcellona (Spagna) nel mese di Ottobre 2019, al fine di confrontarsi con giovani coetanei di diversa provenienza e cultura. Di seguito si riportano modalità di iscrizione, Regolamento Tecnico, Regolamento del Gioco Tecnico e Regolamento Fair Play del Torneo Under 12 Femminile – Danone Nations Cup 2019.

Le squadre potranno aderire all'iniziativa iscrivendosi direttamente alla FIGC-Settore Giovanile e Scolastico, collegandosi all'indirizzo www.u12femminile.it cliccando sulla voce del menu ISCRIZIONE e compilando il relativo form. Il termine di scadenza delle iscrizioni è fissato al 13 febbraio 2019. Chi non formalizzerà l'iscrizione non potrà partecipare alla manifestazione. Oltre alla iscrizione sul sito, si dovrà inviare per conferma il modulo di adesione allegato al presente comunicato, completo in tutte le sue parti all'indirizzo puglia.sgs@figc.it. Alla fase preliminare ciascuna società può iscrivere una o più squadre. Nel caso di iscrizione di più squadre, una società che dovesse qualificarsi alla fase interregionale potrà essere rappresentata da una sola squadra. In allegato: Regolamento generale del Torneo Under 12 Femminile – Danone Nations Cup 2017 e modulo di adesione.

ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2018/2019 ATTIVITA' NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A NOVE TORNEO UNDER 13 – ESORDIENTI FAIR PLAY ÉLITE 2019

Di seguito i CALENDARI Esordienti Fair Play Élite, Torneo Nazionale Giovanile di calcio a nove Under 13 che vengono distinti come segue:

- GIRONI DI QUALIFICAZIONE INTERREGIONALE: le società interessate, secondo il calendario sottoelencato, si qualificano alla fase successiva le prime classificate dei gironi e le 4 migliori seconde classificate;
- GIRONI DI QUALIFICAZIONE GRASSROOTS REGIONALE: le società interessate, secondo il
 calendario sottoelencato, si qualificano alla fase successiva le prime classificate dei gironi e le 2
 migliori seconde classificate.

GIRONI QUALIFICAZIONE INTERREGIONALE

GIRONE 1 - Giornata unica

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
NITOR BR	GIOVANI CRYOS	SABATO	PRECAMPO	BRINDISI
GIOVANI CRYOS	RED BOYS MARTINA	9 Febbraio 2019	VIA SANTAMARIA DEL CASALE	
NITOR BR	RED BOYS MARTINA	ORE 17:00		

GIRONE 2 - Giornata unica

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
FABRIZIO MICCOLI	ORATORIO DON PASQUALE	MARTEDI	CAMPO COMUNALE	SAN DONATO DI LECCE
ORATORIO DON PASQUALE	SOCCER DREAM PARABITA	12 Febbraio 2019		
FABRIZIO MICCOLI	SOCCER DREAM PARABITA	ORE 15:00		

GIRONE 3 - Giornata unica

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
OLIMPIA BITONTO	S.PIO X	LUNEDI	C.S. "GIO' SPORT"	PALOMBAIO
S.PIO X	FOGGIA CALCIO	11 Febbraio 2019	CORSO VITTORIO EMANULELE	
OLIMPIA BITONTO	FOGGIA CALCIO	ORE 16:00		

GIRONE 4 - Giornata unica

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
LEVANTE AZZURRO	ESPERIA MONOPOLI	GIOCATA	C.S. "OLIMPIC CENTER"	BARI
ESPERIA MONOPOLI	LA QUERCIA		PROLUNG. VIA CALDAROLA	
LEVANTE AZZURRO	LA QUERCIA			

GIRONE 5 – Giornata unica

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
NICK CALCIO	INVICTA MATERA	SABATO	C.S. "NICK WORLD"	BARI - LOSETO
INVICTA MATERA	INTESA CLUB BARI	9 Febbraio 2019	S.P. LOSETO-ADELFIA	
NICK CALCIO	INTESA CLUB BARI	ORE 17:00		

GIRONI QUALIFICAZIONE GRASSROOTS REGIONALE

GIRONE A - Giornata unica

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
KIDS CLUB CONVERSANO	NOCI AZZURRI 2006	MERCOLEDI	C.COMUNALE "P. LORUSSO"	CONVERSANO
NOCI AZZURRI 2006	NOICATTARO	13 Febbraio 2019		
KIDS CLUB CONVERSANO	NOICATTARO	ORE 16:00		

GIRONE B - Giornata unica

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
PINK SPORT TIME	AVANTI ALTAMURA	MERCOLEDI	C. COMUNALE	BITRITTO
AVANTI ALTAMURA	LEVANTE 2008	13 Febbraio 2019	VIA CADUTI DI SUPERGA	
PINK SPORT TIME	LEVANTE 2008	ORE 18:00		

GIRONE C – Giornata unica

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
PASSEPARTOUT AURORA	ARCOBALENO TRIGGIANO	MERCOLEDI	C.S. "G.PASTORE"	BARI
ARCOBALENO TRIGGIANO	BARI CAMPIONI	13 Febbraio 2019	VIA ACCOLTI GIL, 1	
PASSEPARTOTU AURORA	BARI CAMPIONI	ORE 15:45		

GIRONE D - Giornata unica

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
NEW FOOTBALL ACADEMY	WONDERFUL	MERCOLEDI	C.S. "CAMPO DEI FIORI"	BARI
SS MONOPOLI 1966	REAL OLIMPIA TERLIZZI	13 Febbraio 2019	STRADA SANTA CATERINA	
WONDERFUL	REAL OLIMPIA TERLIZZI	ORE 16:30		
NEW FOOTBALL ACADEMY	SS MONOPOLI 1966			

GIRONE E - Giornata unica

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
JUVENTU SAN MICHELE	DREAM FOGGIA	MERCOLEDI	OPERA SAN MICHELE	FOGGIA
AUDACE CERIGNOLA	EAGLES SAN SEVERO	13 Febbraio 2019	VIA MURIALDO	
DREAM FOGGIA	AUDACE CERIGNOLA	ORE 15:00		
JUVENTUS SAN MICHELE	EAGLES SAB SEVERO			

GIRONE F - Giornata unica

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
SALENTO ACADEMY	FILOGRANA CASARANO	GIOVEDI	CENTRO SPORT SALNTO	VILLA CONVENTO (LECCE)
AS TRICASE	CEDAS AVIO BR	14 Febbraio 2019		
FILOGRANA CASARANO	CEDAS AVIO BR	ORE 17:00		
SALENTO ACADEMY	AS TRICASE			

GIRONE F - Giornata unica

Squadra 1	Squadra 2	Data/Ora	Impianto	Località Impianto
RAGAZZI SPRINT	CITTA' DI FASANO	VENERDI	CAMPO "BELMONTE"	CRISPIANO
CITTA' DI FASANO	OLIMPIA FRANCAVILLA	15 Febbraio 2019		
RAGAZZI SPRINT	OLIMPIA FRANCAVILLA	ORE 18:00		

SVINCOLO PER INATTIVITÀ DEL CALCIATORE (COMMA 1)

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento del tesseramento dei seguenti calciatori, vincolati con tessera annuale, effettuati per inattività delle prime quattro gare di campionato d'intesa con la Società di appartenenza (Comunicato Ufficiale N. 3 del 17/07/2018 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data	Data	Società di appartenenza
		di Nascita	tesseramento	
2.561.838	BARONE FABRIZIO	12/04/2006	16/08/2018	U.S.D. LIBERTY BARI
3.210.905	GIACONELLI SIMONA	06/09/2005	20/09/2018	A.S.D. VIRTUS CORATO
2.790.738	ROLLO GIULIANA	17/09/2006	20/12/2018	A.S.D. FORTITUDO
2.561.839	SPINELLI ANTONIO	19/08/2006	31/08/2018	U.S.D. LIBERTY BARI

REVOCA TESSERA FIGC PICCOLI AMICI – PRIMI CALCI

Questo Comitato Regionale accoglie le richieste di annullamento della Tessera FIGC Piccoli Amici – Primi Calci (Comunicato Ufficiale N. 3 del 17/07/2018 pubblicato dal Settore Giovanile e Scolastico della F.I.G.C.).

La richiesta è stata formulata con lettera raccomandata firmata dagli esercenti la potestà genitoriale.

Matricola	Cognome e Nome	Data di Nascita	Data tesseramento	Società di appartenenza
	GATTO PIERPAOLO PRONAT GABRIELE	09/12/2013 15/04/2011		SSDARL POLISPORTIVA GALATONE A.S.D. CEDAS AVIO BRINDISI

AUTORIZZAZIONE TORNEI

Torneo Regionale: 1° Preview Puglia - Torneo Tatain

Organizzato dalle Società: A.P.D. MEDAGLIE D'ORO

Categoria di partecipazione: Pulcini 1° anno Periodo di svolgimento: 10 Febbraio 2019

Torneo Regionale: Trofeo Farinella - Coppa Carnevale di Putignano

Organizzato dalle Società: A.S.D. LA QUERCIA Categoria di partecipazione: Primi Calci - Pulcini Misti

Periodo di svolgimento: 3 Marzo 2019

RADUNO CENTRO FEDERALE TERRITORIALE

In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono disponibili le convocazioni dei calciatori monitorati nelle categorie Under 14 maschile, Under 13 Maschile (Gruppo 1), Under 13 Maschile (gruppo 2) e Under 15 Femminile che svolgeranno le rispettive attività LUNEDÌ 11 Febbraio 2019 presso il Centro di Formazione Territoriale di BARI - Noicattaro, a disposizione del Responsabile Tecnico, Vincenzo TAVARILLI, e del Responsabile Organizzativo Francesco SCHITO. Per una necessaria e corretta organizzazione, la giornata seguirà la seguente programmazione:

□ *Ore 15,30* – *17,15* Allenamento degli atleti Under 14M e Under 13M (gruppo 1) con lo Staff del Centro *(Ritrovo ore 15,00)*;

□ *Ore* 17,15 – 19,00 Allenamento degli atleti Under 13M (gruppo 2) e Under 15 Femminile con lo Staff del Centro (*Ritrovo ore* 16,30);

SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE A PRENDERE ATTENTA VISIONE DELLE CONVOCAZIONI E DARNE COMUNICAZIONE AI GENITORI DEGLI ATLETI CONVOCATI.

RADUNO CENTRO FEDERALE TERRITORIALE

In allegato al presente Comunicato Ufficiale sono disponibili le convocazioni dei calciatori monitorati nelle categorie Under 13 Maschile (Gruppo 1), Under 13 Maschile (Gruppo 2) e 14 Maschile e Under 15 Femminile che svolgeranno le rispettive attività LUNEDÌ 11 FEBBRAIO 2019 presso il Centro di Formazione Territoriale (Stadio Comunale di Ruvo di Puglia) a disposizione del Responsabile Tecnico, Giuseppe MILELLA; e del Responsabile Organizzativo, Luigi DI FRANCO.

Per una necessaria e corretta organizzazione, la giornata seguirà la seguente programmazione: STADIO COMUNALE DI RUVO DI PUGLIA – Via Alessandro Volta – RUVO DI PUGLIA

- **GRUPPO 1 Ore 15,30 17,30** Allenamento degli atleti Under 14M e Under 13 M (Gruppo 1) con lo Staff del Centro (*Ritrovo ore 15,00*)
- **GRUPPO 2 Ore 17,30 19,30** Allenamento degli atleti Under 13M (Gruppo 2) e Under 15 Femminile con lo Staff del Centro (**Ritrovo ore 17,00**).

SI INVITANO TUTTE LE SOCIETÀ INTERESSATE A PRENDERE ATTENTA VISIONE DELLE CONVOCAZIONI E DARNE COMUNICAZIONE AI GENITORI DEGLI ATLETI CONVOCATI.

COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROV. L.N.D. DI BARI ORARI UFFICI

Si porta a conoscenza degli interessati che, per eventuali esigenze organizzative delle Società dipendenti, gli Uffici della Delegazione Provinciale di Bari del sono aperti al pubblico nei giorni feriali negli orario qui di seguito, riportati:

Lunedì	9.00 - 12.30	15.00 - 18.00
Martedì	9.00 - 12.30	
Mercoledì	9.00 - 12.30	15.00 - 18.00
Giovedì	9.00 - 12.30	15.00 - 18.00
Venerdì	9.00 - 12.30	

Si precisa che negli altri giorni ed orari gli Uffici rimangono chiusi al pubblico ed alle Società per consentire il disbrigo delle pratiche, nonché la necessaria organizzazione interna della Delegazione.

ELENCO ORDINANZA SINDACALE

A seguito ordinanza sindacale del Comune di Bisceglie n° 00013 del 01/02/2019 e successiva integrazione n° 00014 del 02/02/2019, si dispone l'accesso al campo Comunale "F. Di Liddo" di Bisceglie con limitazione della Gradinata Nord-Ovest per la porzione relativa al 1°,2°,3°e 4° gradone con affoliamento massimo di n° 99 unità solo pubblico locale.

ISCRIZIONE TORNEI PRIMAVERILI FASCIA B

<u>Da venerdì 1 febbraio 2019 e fino a giovedì 28 febbraio 2019</u> si potranno effettuare le iscrizioni dei campionato Under 16 Allievi e Under 14 Giovanissimi (fascia B) ed ai Tornei Pulcini ed Esordienti, che saranno predisposte per mezzo della piattaforma on-line, presente all'interno dell'area riservata.

	CAMPIONATO PROV. UNDER 16 ALLIEVI CAMPIONATO PROV. UNDER 14 GIOVANISSIMI	cod. BA cod. BB
•	TORNEO ESORDIENTI A 9 FASE AUTUNNALE	cod. M/
•	TORNEO PULCINI MISTI A 7 FASE AUTUNNALE	cod. U1

Anche per le suddette iscrizioni è opportuno ribadire che vale la stessa procedura di iscrizione con firma dematerializzata e pagamento, <u>obbligatoriamente</u>, da portafoglio elettronico, avendo cura di allegare la ricevuta dematerializzata creando l'apposito file per il download.

Si informano le Società Dipendenti che, per consentire alla scrivente segreteria di elaborare nei tempi previsti i calendari dei Campionati Provinciali Allievi Under 16 e Giovanissimi Under 14, nonché tutti i tornei relativi all'attività di base, le medesime dovranno inserire nella voce "richieste varie" nel form delle iscrizioni le proprie.

TERZA CATEGORIA

MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE

✓ Eventuali anticipi e/o posticipi rispetto al calendario delle gare possono essere autorizzati dalla segreteria del Delegazione LND di Bari solo previo accordo tra le Società interessate DA COMUNICARE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA per mezzo fax (080.5699024) o e-mail (cplnd.bari@figc.it) attraverso l'apposito modulo allegato al Comunicato Ufficiale nr 14 del 25/10/2018

PROGRAMMA GARE

GIRONE A - 3 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ARCOBALENO TRIGGIANO	CALCIO CASTELLANA	R	17/02/2019 15:00	CAMP COM"PRIN.PE DI PIEMONTE"	TRIGGIANO*
FOOTBALL ALTAMURA	HELLAS LATERZA	R	17/02/2019 15:00	CAMPO COMU "CAGNAZZI"	ALTAMURA
FULGOR MOLFETTA 2009	CANUSIUM CALCIO	R	17/02/2019 14:30	CAMPO COMUNALE "PAOLO POLI" *	MOLFETTA
RUVESE	SPARTAN BOYS	R	17/02/2019 15:00	CAMPO COMUNALE"F.COPPI"E.AR	RUVO DI PUGLIA
TOP PLAYER MINERVINO	VIRTUS MOLA CALCIO	R	17/02/2019 15:00	CAMPO COMUN.MINERVINO MURGE	MINERVINO MURGE
VIRTUS BISCEGLIE	SPORTIVA TORRE A MARE	R	17/02/2019 10:30	CAMPO COMUN."F. DI LIDDO"E.AR	BISCEGLIE**

^{*(}assenza pubblico)

RISULTATI

TERZA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R						
ARCOBALENO TRIGGIANO	- SPORTIVA TORRE A MARE	0 - 2				
FOOTBALL ALTAMURA	- CALCIO CASTELLANA	5 - 0				
FULGOR MOLFETTA 2009	- RUVESE	0 - 11				
HELLAS LATERZA	- VIRTUS MOLA CALCIO	3 - 0				
TOP PLAYER MINERVINO	- CANUSIUM CALCIO	4 - 3				
VIRTUS BISCEGLIE	- SPARTAN BOYS	3 - 1				

^{**(99} unità solo pubblico locale, accesso gradina nord-ovest porzione relativa 1°,2°,3°,4° gradone).

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

	TERZA CATEGORIA								
GIRONE	А	8/A	06-01-19	CANUSIUM CALCIO	VIRTUS MOLA CALCIO	F			
		8/A	06-01-19	FOOTBALL ALTAMURA	SPORTIVA TORRE A MARE	F			
		8/A	06-01-19	RUVESE	HELLAS LATERZA	F			
		8/A	05-01-19	SPARTAN BOYS	CALCIO CASTELLANA	F			
		8/A	06-01-19	VIRTUS BISCEGLIE	TOP PLAYER MINERVINO	F			

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Dr. Domenico Cataldo, nella riunione del 5 febbraio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

TERZA CATEGORIA

GARE DEL 3/2/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le sequenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

MAIULLARI ERASMO (HELLAS LATERZA)

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

CARRERA GIUSEPPE (SPARTAN BOYS) RUGGERI SILVIO (VIRTUS MOLA CALCIO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA PER RECIDIVA IN AMMONIZIONE (V INFR)

BOZZA ROBERTO (SPARTAN BOYS)

AMMONIZIONE CON DIFFIDA (IV INFR)

LORUSSO PIERLUIGI (ARCOBALENO TRIGGIANO) MANGIONE DONATO (CANUSIUM CALCIO)
SANTERAMO ANTONIO (TOP PLAYER MINERVINO)

AMMONIZIONE (III INFR)

BOEZIO STEFANO (ARCOBALENO TRIGGIANO) PRESICCI GIANLUCA (HELLAS LATERZA)
POMPEANO GIOVANNI (TOP PLAYER MINERVINO) GRIECO MICHAEL (VIRTUS MOLA CALCIO)
LOMBARDO GIOVANNI (VIRTUS MOLA CALCIO)

AMMONIZIONE (II INFR)

TORITTO PASQUALE (ARCOBALENO TRIGGIANO) ROMANAZZI DOMENICO (CALCIO CASTELLANA) LACERENZA ANDREA (CANUSIUM CALCIO) COSTANTINO STEFANO (SPARTAN BOYS) DI LENA MICHELE (SPARTAN BOYS) CIANCI SABINO (SPORTIVA TORRE A MARE) URBANO ALESSANDRO (SPORTIVA TORRE A MARE) MASTRAPASQUA PIETRO (VIRTUS BISCEGLIE) CONVERTINI ANTONELLO (VIRTUS MOLA CALCIO) **BERLINGERIO** (VIRTUS MOLA CALCIO)

SEBASTIANO

AMMONIZIONE (I INFR)

CORTESE GIUSEPPE (ARCOBALENO TRIGGIANO)
FASANO MARCO (CALCIO CASTELLANA)
BELMONTE DANIELE (HELLAS LATERZA)
VERNICE ALESSANDRO (SPORTIVA TORRE A MARE)

SOMMA GABRIELE (TOP PLAYER MINERVINO)

LUCIVERO FABIO (VIRTUS BISCEGLIE)

RAGONE LORENZO
SANTANGELO SAVERIO
BAVARO CRISTIAN
COPPOLA ALESSANDRO
BELLIFANINE

MASSIMILIANO SIMONE ANTONIO (ARCOBALENO TRIGGIANO) (CANUSIUM CALCIO) (SPARTAN BOYS) (TOP PLAYER MINERVINO)

(VIRTUS BISCEGLIE)
(VIRTUS BISCEGLIE)

RINVIO GARA A DATA DA DESTINARSI

Per tutta la fase autunnale sono pervenute alla scrivente Delegazione molte richieste di rinvio di gare a data da destinarsi.

Tale consuetudine, non prevista dal regolamento, anche se per motivazioni più o meno condivisibili ha trovato fino ad oggi accoglimento, per venire incontro alle esigenze delle Società.

Si comunica, alla Società dipendenti, che tale pratica a far data dal 1 aprile 2017 non sarà più ammessa. Verranno prese in carico solo le richieste di variazione al calendario pubblicato settimanalmente, previo accordo di entrambe le compagini, SOLO se provviste di data ed ora del rinvio così come da modulistica allegata a questo Comunicato.

All'uopo, si ribadisce che rinvii a data da destinarsi e variazioni non conformi alle disposizioni impartite non verranno accolte.

MODIFICHE AL PROGRAMMA DELLE GARE

✓ Eventuali anticipi e/o posticipi rispetto al calendario delle gare possono essere autorizzati dalla segreteria del Delegazione LND di Bari solo previo accordo tra le Società interessate DA COMUNICARE ENTRO E NON OLTRE IL MERCOLEDÌ CHE PRECEDE LA GARA per mezzo fax (080.5699024) o e-mail (cplnd.bari@figc.it) attraverso l'apposito modulo allegato al Comunicato Ufficiale nr 14 del 25/10/2018

ALLIEVI UNDER 17

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
12/02/2019	5 R	CALCIO PROMOTION	AGON CLUB ALTAMURA *FCL*	09/02/2019	18:00	15:00	
21/02/2019	5 R	PELLEGRINO SPORT C.5 *FCL*	SILVIUM GRAVINA	11/02/2019			

GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE A

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
15/02/2019	5 R	DIVE GROUP SANTERAMO	ACADEMY ALTAMURA	09/02/2019	18:30	16:00	
06/03/2019	5 R	AGON CLUB ALTAMURA *FCL*	CALCIO PROMOTION	13/02/2019			

GIRONE C

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
09/02/2019	5 R	GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO	NOICATTARO CALCIO	10/02/2019	18:00	09:00	

GIRONE F

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
13/02/2019	5 R	FOOTBALLITE ADELFIA	CALCIO RAGAZZI VALENZANO	09/02/2019			

GIRONE I

Data Gara	N° Gior.	Squadra 1	Squadra 2	Data Orig.	Ora Var.	Ora Orig.	Impianto
07/02/2019	5 R	MONOPOLI 1966 S.R.L. *FCL*	ESPERIA *FCL*	09/02/2019	16:30	15:30	

ALLIEVI UNDER 17

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
CALCIO PROMOTION	SILVIUM GRAVINA	R	16/02/2019 15:00	C COM."GROTTESOLAGNE"	GRAVINA IN PUGLIA
REAL OLIMPIA GRAVINA	GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	R	16/02/2019 17:00	CA COMUN.ZONA FEZZATOIA ER.AR	GRAVINA IN PUGLIA
AGON CLUB ALTAMURA	DIMATEAM	R	20/02/2019 15:00	CAMPO COMU "CAGNAZZI"	ALTAMURA

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
FOOTBALL ACQUAVIVA	SOCCER MODUGNO	R	16/02/2019 16:00	CAMPO COMUNALE "GIAMMARIA"	ACQUAVIVA DELLE FONTI
DIVE GROUP SANTERAMO	CALCIO RAGAZZI VALENZANO	R	17/02/2019 09:30	CAMPO COMUNALE"G.CASONE"ER.A	SANTERAMO IN COLLE*
FOOTBALL SANNICANDRO	VIRTUS SANTERAMO	R	20/02/2019 19:00	CAMPO COMU SANNICANDRO	SANNICANDRO DI BARI
*(assenza pubblico)			•	•	

GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
KIDS CLUB CONVERSANO	ARCOBALENO TRIGGIANO	R	16/02/2019 16:00	CAMP COM."P.LORUSSO" ERB.ART.	CONVERSANO
LEVANTE 2008	ACCADEMIA CALCIO MOLA	R	17/02/2019 09:30	CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A	BITRITTO
IST. DI CAGNO ABBRESCIA	VIRTUS PALESE	R	19/02/2019 17:30	CEN.SP."DI CAGNO ABBRESCIA"-1	BARI

GIRONE D - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
PALO FOOTBALL CLUB	MOLFETTA CALCIO	R	16/02/2019 15:30	CAMPO COM, PALO DEL COLLE	PALO DEL COLLE
ACADEMY GIOVINAZZO	MODUGNO	R	17/02/2019 09:00	CAMPO COMUNAL"SAN PIO" ER.AR.	BARI (SAN PIO)
SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	OLIMPIA BITONTO	R	18/02/2019 16:00	CAMPO COMUNE"S.DIOMEDE"ER.AR	BARI (SAN PAOLO)

GIRONE E - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
KENDRO CALCIO	ATLETICO BARI	R	17/02/2019 11:00	CAMP COM"PRIN.PE DI PIEMONTE"	TRIGGIANO*
PALESE	BRUNO SOCCER SCHOOL	R	17/02/2019 10:30	CAMPO COMUNAL"SAN PIO" ER.AR.	BARI (SAN PIO)
RIVER BARI	INTESA SPORT CLUB BARI	R	17/02/2019 09:30	CAMP.COM."F.CAPOCASALE"ER.A	BARI (S.GIROLAMO)

^{*(}assenza pubblico)

GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE A - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
AVANTI ALTAMURA	AGON CLUB ALTAMURA	R	16/02/2019 15:00	CAMPO COMU "CAGNAZZI"	ALTAMURA
SILVIUM GRAVINA	CALCIO PROMOTION	R	16/02/2019 17:00	C COM."GROTTESOLAGNE"	GRAVINA IN PUGLIA
ACADEMY ALTAMURA	REAL OLIMPIA GRAVINA	R	18/02/2019 15:00	CAMPO COMU "CAGNAZZI"	ALTAMURA
PELLEGRINO SPORT C.5	DIVE GROUP SANTERAMO	R	20/02/2019 16:30	CAMPO COMU "CAGNAZZI"	ALTAMURA

GIRONE B - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
OLIMPIA BITONTO	AUDACE MOLFETTA CALCIO	R	15/02/2019 16:30	CAMPO COMUNAL"SAN PIO" ER.AR.	BARI (SAN PIO)
MODUGNO	ACADEMY GIOVINAZZO	R	16/02/2019 17:00	NUOVO COMUNALE"S.PALMIOTTA"E.	MODUGNO (C.DA S.STEFANO)
REAL OLIMPIA TERLIZZI	BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	R	18/02/2019 15:00	CAMPO COMUN"ER.AR.	TERLIZZI

GIRONE C - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ATLETICO NOCI	GIOVANI AQUILE RUTIGLIANO	R	16/02/2019 15:30	CAMPO CO.DE LUCA RESTA"ER.ART	NOCI
CALCIOMANIA	NOCI AZZURRI 2006	R	16/02/2019 18:00	STADIO"AZZ. D'ITALIA"ERB.ART.	CASTELLANA GROTTE
SOCCER SCHOOL POLIGNANO	NOICATTARO CALCIO	R	17/02/2019 10:00	CAM.COM"MAD.D'ALTOMARE"ERB.AR	POLIGNANO A MARE
ACCADEMIA CALCIO MONOPOLI	ATLETICO CASAMAXIMA	R	18/02/2019 16:30	CAMPO COMU"T CARRIERI"ER.AR *	MONOPOLI

GIRONE D - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
DIMATEAM	ATLETICO ACQUAVIVA	R	16/02/2019 16:00	CAMPO COMUNALE"G.CASONE"ER.A	SANTERAMO IN COLLE*
VIRTUS SANTERAMO	ASSO DON BOSCO A.S.D.	R	16/02/2019 17:30	CAMPO COMUNALE"G.CASONE"ER.A	SANTERAMO IN COLLE*
ESPERIA FOOTBALL CLUB	NICK CALCIO BARI sq.B	R	21/02/2019 16:00	CAMPO COMU SANNICANDRO	SANNICANDRO DI BARI

^{*(}assenza pubblico)

GIRONE E - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
PAOLO DIGIORGIO	BITETTO	R	16/02/2019 15:30	CAMPO COMUN.DI BITETTO ER.A	BITETTO
BARI CAMPIONI	SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	R	17/02/2019 09:30	CAMPO COMUN. ADELFIA ER.ART	ADELFIA
BELLAVISTA	AREA VIRTUS LUDI	R	18/02/2019 16:30	CAMPO COMUNALE "N.ROSSIELLO"	BITONTO

GIRONE F - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 1 Squadra 2		Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
CALCIO RAGAZZI VALENZANO	KIDS CLUB CONVERSANO	R	16/02/2019 15:30	CAMPO COMUNALE VALENZANO *	VALENZANO
FOOTBALLITE ADELFIA	ACCADEMIA CALCIO MOLA	R	16/02/2019 16:00	CAMPO COMUNALE ADELFIA ER.ART	ADELFIA
NEW FOOTBALL ACADEMY BARI	VIRTUS PALESE	R	19/02/2019 15:30	CAMPO COMUNE"S.DIOMEDE"ER.AR	BARI (SAN PAOLO)

GIRONE G - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R Data/Ora		Impianto	Localita' Impianto
BARI CAMPIONI sq.B	PALESE	R	17/02/2019 11:00	CAMPO COMUNALE ADELFIA ER.ART	ADELFIA
KENDRO CALCIO	ATLETICO BARI	R	17/02/2019 09:00	CAMP COM"PRIN.PE DI PIEMONTE"	TRIGGIANO*
RIVER BARI	IST. DI CAGNO ABBRESCIA	R	17/02/2019 11:00	CAMP.COM."F.CAPOCASALE"ER.A	BARI (S.GIROLAMO)

^{*(}assenza pubblico)

GIRONE H - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
LEVANTE 2008	FOOTBALL SANNICANDRO	R	17/02/2019 11:00	CAMPO CO. GAETANO SCIREA E.A	BITRITTO
INTESA SPORT CLUB BARI	CAPURSO CALCIO	R	20/02/2019 18:30	CAMP.COM."F.CAPOCASALE"ER.A	BARI (S.GIROLAMO)
GINNASTICA ANGIULLI	NEW FOOTBALL ACADEMY sq.B	R	21/02/2019 18:30	CAMPO COMUNALE"M.VARIATO"ER.A	BARI (JAPIGIA)

GIRONE I - 6 Giornata

Squadra 1	Squadra 2	A/R	Data/Ora	Impianto	Localita' Impianto
ESPERIA	PASSEPARTOUT AURORA BARI	R	16/02/2019 18:30	CAMPO COMU"T CARRIERI"ER.AR *	MONOPOLI
MONOPOLI 1966 S.R.L.	LA QUERCIA	R	16/02/2019 15:30	CAMPO COMU"T CARRIERI"ER.AR *	MONOPOLI
LEVANTE AZZURRO	ESPERIA sq.B	R	18/02/2019 18:30	CAMPO COMUNE"S.DIOMEDE"ER.AR	BARI (SAN PAOLO)
WONDERFUL BARI S.SPIRITO	NICK CALCIO BARI	R	19/02/2019 15:00	C.CO.GIACCHINO LOVERO ER.AR.	BARI (PALESE)

RISULTATI

ALLIEVI UNDER 17

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/01/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 1 Giornata - R			GIRON	E C - 1 Giornata - R			
DIMATEAM	- GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	2 - 1		(1) NOICATTARO CALCIO	- VIRTUS PALESE	-	М
				(1) - disputata il 13/01/2019			

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 31/01/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R				GIRON	E B - 3 Giornata - R	
GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	- PELLEGRINO SPORT C.5	4 - 0	((1) FOOTBALL ACQUAVIVA	- DIVE GROUP SANTERAMO	4 - 0
			_ ((1) - disputata il 30/01/2019		

GIRONE D - 3 Giornata - R									
(1) ACADEMY GIOVINAZZO	- S	AN PAOLO	LEVANTE	-	R				

^{(1) -} da disputare il 07/02/2019

(2) - disputata il 02/02/2019

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 03/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			GIRONE	B - 4 Giornata - R			
(1) PELLEGRINO SPORT C.5	- CALCIO PROMOTION	-	R	CALCIO RAGAZZI VALENZANO	- FOOTBALL SANNICANDRO	2 - 1	
(2) REAL OLIMPIA GRAVINA	- AGON CLUB ALTAMURA	3 - 0		DIVE GROUP SANTERAMO	- SOCCER MODUGNO	3 - 0	
(1) - disputata il 06/02/2019				(1) VIRTUS SANTERAMO	- FOOTBALLITE ADELFIA	-	М

^{(1) -} disputata il 02/02/2019

GIRONE C - 4 Giornata - R									
ACCADEMIA CALCIO MOLA	- VIRTUS PALESE	0 - 2							
ARCOBALENO TRIGGIANO	- LEVANTE 2008	1 - 1							
(1) KIDS CLUB CONVERSANO	- NOICATTARO CALCIO	-	М						

(1) - disputata il 02/02/2019

GIRONE D - 4 Giornata - R									
(1) BITONTO CALCIO - ACADEMY G	IOVINAZZO -	R							
(2) MODUGNO - OLIMPIA BIT	ONTO 0 - 4								
(1) SAN PAOLO LEVANTE - PALO FOOT	BALL CLUB 3 - 1								

(1) - disputata il 04/02/2019 (2) - disputata il 02/02/2019

GIRONE E - 4 Giornata - R								
AREA VIRTUS LUDI	- BRUNO SOCCER SCHOOL	0 - 0						
PALESE	- KENDRO CALCIO	3 - 2						
(1) RIVER BARI	- ATLETICO BARI	10 - 1						

^{(1) -} disputata il 02/02/2019

GIOVANISSIMI UNDER 15

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 04/01/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 7 Giornata - A			GIRON	NE G - 7 Giornata - A			
AVANTI ALTAMURA	- CALCIO PROMOTION	-	F	(1) BARI CAMPIONI sq.B	- IST. DI CAGNO ABBRESCIA	1 - 3	
				(1) - disputata il 30/01/2019			

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 28/01/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 3 Giornata - R			GIRO	NE B - 3 Giornata - R				
(1) DIVE GROUP SANTERAMO	- CALCIO PROMOTION	11 - 1		MODUGNO	- OLIMPIA BITONTO	0 -	3	Ī
(2) PELLEGRINO SPORT C.5	- AVANTI ALTAMURA	2 - 3		REAL OLIMPIA TERLIZZI	- MOLFETTA CALCIO	0 -	2	
REAL OLIMPIA GRAVINA	- AGON CLUB ALTAMURA	6 - 3						

^{(1) -} disputata il 31/01/2019 (2) - disputata il 30/01/2019

GIRONE C - 3 Giornata - R				
NOCI AZZURRI 2006	NOCI AZZURRI 2006 - NOICATTARO CALCIO			

GIRON	E D - 3 Giornata - R		
AREA VIRTUS LUDI sq.B	- ASSO DON BOSCO A.S.D.	5 - 1	

- 3

	GIRONE E - 3 Giornata - R					
BELLAVISTA	- BARI CAMPIONI	3 - 0				
(1) BITETTO	- AREA VIRTUS LUDI	3 - 3				

GIRONE	F - 3 Giornata - R	
(1) KIDS CLUB CONVERSANO	- ACCADEMIA CALCIO MOLA	3
(1) - disputata il 30/01/2019		

^{(1) -} disputata il 29/01/2019

GIRONE H - 3 Giornata - R					
INTESA SPORT CLUB BARI	- GINNASTICA ANGIULLI	7 - 0			

GIRONE I - 3 Giornata - R					
NICK CALCIO BARI	- ESPERIA sq.B	10 - 2			
(1) PASSEPARTOUT BARI	AURORA - LA QUERCIA	0 - 3			

^{(1) -} disputata il 31/01/2019

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 02/02/2019

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE A - 4 Giornata - R			GIRON	E B - 4 Giornata - R		
(1) ACADEMY ALTAMURA	- PELLEGRINO SPORT C.5	2 - 1		(1) ACADEMY GIOVINAZZO	- AUDACE MOLFETTA CALCIO	5 - 0
(2) AGON CLUB ALTAMURA	- SILVIUM GRAVINA	4 - 0		MOLFETTA CALCIO	- BALSIGNANO SOCCER SCHOOL	3 - 0
AVANTI ALTAMURA	- DIVE GROUP SANTERAMO	4 - 5		(2) OLIMPIA BITONTO	- REAL OLIMPIA TERLIZZI	5 - 1
CALCIO PROMOTION	- REAL OLIMPIA GRAVINA	1 - 3		(1) - disputata il 03/02/2019		
(1) - disputata il 01/02/2019				(2) - disputata il 01/02/2019		

GIRONE C - 4 Giornata - R					
(1) ACCADEMIA CA MONOPOLI	LCIO - CALCIOMANIA	-	R		
ATLETICO NOCI	- NOCI AZZURRI 2006	0 - 7			
(2) NOICATTARO CALCIO - ATLETICO CASAMAXIMA					

GIRONE D - 4 Giornata - R					
ASSO DON BOSCO A.S.D.	- NICK CALCIO BARI sq.B	0 - 11			
ATLETICO ACQUAVIVA	- VIRTUS SANTERAMO	3 - 1			
DIMATEAM	- AREA VIRTUS LUDI sq.B	6 - 2			

(2) - disputata il 05/02/2019

^{(1) -} disputata il 04/02/2019

^{(2) -} disputata il 03/02/2019

GIRONE E - 4 Giornata - R								
(1) AREA VIRTUS LUDI	- SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	-	R					
(2) BARI CAMPIONI	- PAOLO DIGIORGIO	0 - 6						
PALO FOOTBALL CLUB	- BELLAVISTA	3 - 2						

^{(1) -} disputata il 05/02/2019

GIRONE F - 4 Giornata - R					
(1) ACCADEMIA CALCIO MOLA - VIRTUS PALESE	0 - 6				
(1) FOOTBALL CLUB CAPURSO - KIDS CLUB CONVERSANO	6 - 0				
(2) NEW FOOTBALL ACADEMY - CALCIO RAGAZZI VALENZANO BARI	0 - 2				

^{(1) -} disputata il 03/02/2019 (2) - disputata il 05/02/2019

GIRONE G - 4 Giornata - R			
(1) BARI CAMPIONI sq.B	- KENDRO CALCIO	1 - 0	
(2) FESCA SLY	- PALESE	-	R
RIVER BARI	- ATLETICO BARI	3 - 0	

^{(1) -} disputata il 03/02/2019

GIRONE H - 4 Giornata - R		
(1) GINNASTICA ANGIULLI - CAPURSO CALCIO	-	R
(2) NEW FOOTBALL ACADEMY - LEVANTE 2008 sq.B	-	R
(1) VIRTUS PALESE sq.B - INTESA SPORT CLUB BARI	-	R

^{(1) -} da disputare il 07/02/2019

^{(2) -} disputata il 06/02/2019

GIRONE	I - 4 Giornata - R		
ESPERIA sq.B	- MONOPOLI 1966 S.R.L.	4 - 3	
(1) LA QUERCIA	- NICK CALCIO BARI	3 - 2	
(2) WONDERFUL BARI S.SPIRITO	- ESPERIA	6 - 0	
(4) -1:			_

^{(1) -} disputata il 04/02/2019

GARE NON TERMINATE NORMALMENTE

ALLIEVI UNDER 17

GIRONE	А	4/R	06-02-19 PELLEGRINO SPORT C.5	CALCIO PROMOTION	R
		4/R	14-02-19 SILVIUM GRAVINA	GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.	P
GIRONE	В	4/R	02-02-19 VIRTUS SANTERAMO	FOOTBALLITE ADELFIA	M
		7/A	06-03-19 FOOTBALL SANNICANDRO	SOCCER MODUGNO	P
GIRONE	С	1/R	13-01-19 NOICATTARO CALCIO	VIRTUS PALESE	M
		4/R	02-02-19 KIDS CLUB CONVERSANO	NOICATTARO CALCIO	M
		6/A	05-01-19 ACCADEMIA CALCIO MOLA	LEVANTE 2008	M
GIRONE	D	3/R	07-02-19 ACADEMY GIOVINAZZO	SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	R
		4/R	04-02-19 BITONTO CALCIO	ACADEMY GIOVINAZZO	R
GIRONE	E	2/R	02-03-19 INTESA SPORT CLUB BARI	ATLETICO BARI	P

GIOVANISSIMI UNDER 15

GIRONE	7\	7/A	04-01-19 AVANTI ALTAMURA	CALCIO PROMOTION	F
		· .			
GIRONE	С	3/R	02-03-19 CALCIOMANIA	ATLETICO NOCI	P
		4/R	04-02-19 ACCADEMIA CALCIO MONOPO	LI CALCIOMANIA	R
		4/R	02-03-19 GIOVANI AQUILE RUTIGLIA	NO SOCCER SCHOOL POLIGNANO	P
		6/A	05-01-19 GIOVANI AQUILE RUTIGLIA	NO ATLETICO NOCI	F
GIRONE	D	7/A	07-02-19 ESPERIA FOOTBALL CLUB	ATLETICO ACQUAVIVA	P
GIRONE	E	4/R	05-02-19 AREA VIRTUS LUDI	SAN PAOLO LEVANTE AZZURRO	R
GIRONE	F	2/R	28-02-19 VIRTUS PALESE	FOOTBALLITE ADELFIA	P
GIRONE	G	1/R	10-03-19 KENDRO CALCIO	IST. DI CAGNO ABBRESCIA	P
		3/R	23-02-19 ATLETICO BARI	FESCA SLY	P
		4/R	06-02-19 FESCA SLY	PALESE	R
GIRONE	Н	4/A	05-01-19 LEVANTE 2008	NEW FOOTBALL ACADEMY sq.B	M
		4/R	07-02-19 GINNASTICA ANGIULLI	CAPURSO CALCIO	R
		4/R	06-02-19 NEW FOOTBALL ACADEMY sq	.B LEVANTE 2008	R
		4/R	07-02-19 VIRTUS PALESE sq	.B INTESA SPORT CLUB BARI	R
GIRONE	I	3/R	09-03-19 ESPERIA	LEVANTE AZZURRO	P
		4/R	20-02-19 LEVANTE AZZURRO	PASSEPARTOUT AURORA BARI	P

LEGENDA TIPI DI TERMINAZIONE INCONTRO CODICE DESCRIZIONE

A NON DISPUTATA PER MANCANZA ARBITRO

B SOSPESA PRIMO TEMPO

D ATTESA DECISIONI ORGANI DISCIPLINARI

F NON DISPUTATA PER AVVERSE CONDIZIONI ATMOSFERICHE

G RIPETIZIONE GARA PER CAUSE DI FORZA MAGGIORE

H RIPETIZIONE GARA PER DELIBERA ORGANI DISCIPLINARI

^{(2) -} disputata il 03/02/2019

^{(2) -} disputata il 06/02/2019

^{(2) -} disputata il 05/02/2019

I SOSPESA SECONDO TEMPO
K RECUPERO PROGRAMMATO
M NON. DISPUTATA PER IMPRATICABILITA' DI CAMPO
N GARA REGOLARE
R RAPPORTO NON PERVENUTO
U SOSPESA PER INFORTUNIO D.G.
W GARA RINVIATA PER ACCORDO
P POSTICIPO

GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Bari, Avv. Giovanni Vincenti, assistito dal Rappresentante dell'A.I.A. Dr. Domenico Cataldo, nella riunione del 5 febbraio 2019 ha adottato le seguenti decisioni:

ALLIEVI UNDER 17

GARE DEL 28/1/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

SILVANO GIUSEPPE (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

AMMONIZIONE (I INFR)

CAPUZZIMATO MARIO (DIMATEAM) FIORENTINO GIOVANNI (DIMATEAM)

GARE DEL 30/1/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

PETRERA VITO (DIVE GROUP SANTERAMO)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

DIMITA PIETRO (DIVE GROUP SANTERAMO) NICO DOMENICO (DIVE GROUP SANTERAMO)

AMMONIZIONE (I INFR)

KUKAJ ARDNAIL (FOOTBALL ACQUAVIVA) LABARILE ALBERTO (FOOTBALL ACQUAVIVA)

TAFUNI FRANCESCO (FOOTBALL ACQUAVIVA)

GARE DEL 31/1/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMONIZIONE

GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL. assenza f.p.s.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (III INFR)

SILVANO GIUSEPPE (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

AMMONIZIONE (I INFR)

LOVERRE MICHELE (GRAVINA SOC.COOP.SP.DIL.)

GARE DEL 2/2/2019

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

gara del 2/2/2019 KIDS CLUB CONVERSANO - NOICATTARO CALCIO

Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che l'arbitro al 11' del 1º tempo, constatava che il campo era reso impraticabile causa vento e che, pertanto, sospendeva definitivamente la gara

DEMANDA

alla D.P. per i provvedimenti di sua competenza in ordine alla ripetizione dell'incontro.

gara del 2/2/2019 REAL OLIMPIA GRAVINA - AGON CLUB ALTAMURA

Esaminati gli atti ufficiali: Rilevato che la gara in epigrafe indicato non ha avuto luogo per la mancanza presentazione in campo della Società AGON CLUB ALTAMURA che, pertanto, la stessa deve ritenersi rinunciataria alla disputa della gara:

DELIBERA

Infliggere alla Società AGON CLUB ALTAMURA la sanzione sportiva della perdita della gara di 3-0 in favore della Società REAL OLIMPIA GRAVINA nonché, l'ammenda euro 25,00 per prima rinuncia, nonché, la penalizzazione di (1) punto in classifica.

gara del 2/2/2019 VIRTUS SANTERAMO - FOOTBALLITE ADELFIA

Esaminati gli atti ufficiali; rilevato che l'arbitro, alla presenza dei capitani di entrambe le squadre constatava che il campo era reso impraticabile a causa del forte vento e che, pertanto, non dava inizio alla gara

DEMANDA

Alla Delegazione di Bari per i provvedimenti di sua competenza in ordine al recupero dell'incontro.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

AGON CLUB ALTAMURA vedi delibera

PENALIZZAZIONE PUNTI IN CLASSIFICA:

AGON CLUB ALTAMURA -1 vedi delibera

AMMENDA

Euro 25,00 AGON CLUB ALTAMURA vedi delibera

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

LOSETO LEONARDO (MODUGNO)

GARE DEL 3/2/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER DUE GARA/E EFFETTIVA/E

DE SANTIS MARCO (VIRTUS PALESE)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (III INFR)

ROBERTO (CALCIO RAGAZZI VALENZANO) **IURILLI** ZONNO FRANCESCO (ARCOBALENO TRIGGIANO) COSIMOD

AMMONIZIONE (II INFR)

DI RUTIGLIANO VINCENZO (ACCADEMIA CALCIO MOLA) SALVATORE (KENDRO CALCIO) **MASTROLIA**

MATTEO PIO

SIGNORILE SIMONE (LEVANTE 2008) (VIRTUS PALESE) DE RASMO DOMENICO

AMMONIZIONE (I INFR)

DI MASO DOMENICO (ARCOBALENO TRIGGIANO) **GELAO GIANLUCA** (AREA VIRTUS LUDI) AMORUSO MAURO (BRUNO SOCCER SCHOOL) PAZIENZA GABRIELE (BRUNO SOCCER SCHOOL) LORUSSO MATTIA (DIVE GROUP SANTERAMO) PANZARINO SAMUELE (FOOTBALL SANNICANDRO)

TAMBONE ALESSANDRO (KENDRO CALCIO) MENOLASCINA VITO (LEVANTE 2008) SIGNORILE ANDREA (LEVANTE 2008) ABBINANTE FRANCESCO (VIRTUS PALESE)

GIOVANISSIMI UNDER 15

GARE DEL 29/1/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

COLETTA FEDERICO LUCARELLI GIUSEPPE (AREA VIRTUS LUDI) (BITETTO)

AMMONIZIONE (I INFR)

CLAVELLI VITO (AREA VIRTUS LUDI) LUCARELLI GIANVITO (AREA VIRTUS LUDI)

LONGO ANTONIO (BITETTO) MANGIALARDI GABRIELE (BITETTO)

GARE DEL 30/1/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (II INFR)

ABBRESCIA PAOLO SAUL (ACCADEMIA CALCIO MOLA) QUIRINO DAVIDE (ACCADEMIA CALCIO MOLA)

AMMONIZIONE (I INFR)

DEMETRIO ALESSANDRO (ACCADEMIA CALCIO MOLA) GIOTTA MARIO (KIDS CLUB CONVERSANO)

GARE DEL 31/1/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMONIZIONE

PASSEPARTOUT AURORA BARI assenza p.f.s.

GARE DEL 2/2/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI SOCIETA'

AMMONIZIONE

PALO FOOTBALL CLUB assenza f.p.s.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/ 2/2019

DIVELLA ROCCO ANTONIO (DIVE GROUP SANTERAMO)

allontanato dal terreno di gioco per comportamento non regolamentare nei confronti del DDG

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

PICERNO MICHELE (AVANTI ALTAMURA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (III INFR)

MELE FRANCESCO (DIMATEAM)

AMMONIZIONE (II INFR)

KALOSHI ERGYS (ASSO DON BOSCO A.S.D.) GIORGIO ENZO (ATLETICO ACQUAVIVA)
CAGNETTA MARCO (AVANTI ALTAMURA) MAGLIANO MARCO (BELLAVISTA)

AMATO MAURO (MOLFETTA CALCIO)

Comunicato Ufficiale n. 30 - pag. 22 di 23

AMMONIZIONE (I INFR)

LASORSA NICOLA (BALSIGNANO SOCCER DE ROBERTIS DOMENICO (MOLFETTA CALCIO) SCHOOL) **ALBERTO** ANNESE ANGELO **BRUNO MASSIMO** (MONOPOLI 1966 S.R.L.) (MONOPOLI 1966 S.R.L.) COLAVITO MICHELE JACK (MONOPOLI 1966 S.R.L.) AMERUOSO PIETRO (PALO FOOTBALL CLUB)

GARE DEL 3/2/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO CALCIATORI ESPULSI DAL CAMPO

SQUALIFICA PER UNA GARA/E EFFETTIVA/E

VANNELLI LORENZO (ACCADEMIA CALCIO MOLA)

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (I INFR)

PIETANZA NICOLAS (ACCADEMIA CALCIO MOLA) CRISTANTIELLI MICHELE (NOICATTARO CALCIO)

GARE DEL 5/2/2019

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

A CARICO DI ALLENATORI

SQUALIFICA FINO AL 17/2/2019

(NEW FOOTBALL ACADEMY LOFORESE DELIO

BARI)

allontanato dal terreno di gioco per comportamento non regolamentare nei confronti del DDG

A CARICO CALCIATORI NON ESPULSI DAL CAMPO

AMMONIZIONE (III INFR)

ROBERTO (CALCIO RAGAZZI VALENZANO) **IURILLI**

COSIMOD

AMMONIZIONE (II INFR)

(NEW FOOTBALL ACADEMY FARELLA FILIPPO (AGON CLUB ALTAMURA) FERRI NICOLA BARI)

AMMONIZIONE (I INFR)

ALESSANDRO (ESPERIA) **FORMICA** IPPOLITO MARIO (ESPERIA) ANT

KALLIU KLEVIS (ESPERIA)

ATTIVITA' DI BASE

TORNEO PRIMI CALCI

TORNEO PICCOLI AMICI

Si pregano le società che devono regolarizzare la posizione tesseramenti, di farlo a stretto giro posta comunicando a basesgsbari@gmail.com l'avvenuta acquisizione. Solo a seguito di riscontro sul sistema del possesso di un numero sufficiente di tesserati le società verranno inserite nei calendari dei tornei in oggetto. Quanto sopra per evitare problematiche di mancata presentazione a manifestazioni ufficiali e per una tutela dei bambini. Le società che non regolarizzeranno la loro posizione, saranno considerate rinunciatarie e pertanto verranno escluse d'ufficio dal torneo, con le consequenti sanzioni e penalizzazioni previste.

L'intero Comunicato Ufficiale di questa Delegazione Provinciale, è consultabile ed estraibile in copia dai seguenti siti internet:

www2.lnd.it e selezionare la delegazione di Bari nel menù a tendina sulla destra

<u>o</u>

http://lndpuglia.it/index.php/delegazioni/delegazione-bari/comunicati-ufficiali-bari/stagione-sportiva-2017-2018

Le ammende irrogate con il presente comunicato dovranno pervenire a questo Comitato entro e non oltre il 18/02/2019.

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.

BANCA: UNICREDIT

IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

PUBBLICATO IN BARI ED AFFISSO ALL'ALBO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE IL 7 febbraio 2018.

IL SEGRETARIO IL DELEGATO PROVINCIALE f.to Pierfrancesco DE NICOLO' f.to Emanuele ZONNO



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO SETTORE TECNICO

COMUNICATO UFFICIALE N° 119 - 2018/2019

Bando di ammissione al Corso per l'abilitazione ad "Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile" (d'ora innanzi solo Corso), che avrà luogo a Nardò (LE) dal 20/3/2019 al 6/4/2019.

- 1. Il Settore Tecnico della F.I.G.C. indice e organizza il Corso sopra indicato.
- 2. Il Corso **riservato ai residenti della regione Puglia si svolgerà a Nardò** e avrà la durata di tre settimane per un totale di 48 ore di lezione secondo il seguente calendario:

dal 20 al 25 marzo dal 27 al 30 marzo dal 2 al 5 aprile Gli esami si terranno il 6 aprile 2019.

Le lezioni si svolgeranno dal lunedì al sabato dalle ore 17:30/18:00 alle 22:00/22:30 (sabato dalle 8:30/9.00 alle 12:30/13.00).

Il Settore Tecnico potrà autorizzare, per ogni allievo, un numero di ore per assenze giustificate, pari al 10% delle ore complessive di lezione, pena l'esclusione dagli esami finali. Casi straordinari saranno esaminati direttamente dal Settore Tecnico che deciderà a suo insindacabile giudizio.

- 3. Il numero degli ammessi al Corso è stabilito in **40** allievi, oltre a **4** posti riservati a candidate in graduatoria.
- 4. La domanda di ammissione dovrà essere presentata con documentazione in originale, direttamente o inviata tramite posta o corriere, all'Ufficio Corsi del Settore Tecnico "Corso di Allenatore Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile", Via G. D'Annunzio 138/b 50135 Firenze entro il 28/2/2019.
 - La domanda dovrà essere conforme allo schema degli allegati pena l'annullamento della stessa. Non saranno accettate le domande che perverranno oltre il termine di scadenza anche se presentate in tempo utile agli uffici postali o ai corrieri.
- 5. La F.I.G.C. si riserva la possibilità di ammettere al Corso, in sovrannumero, un candidato/a dalla stessa indicato.

- 6. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, allievi di cittadinanza estera presentati alla F.I.G.C. dalla Federazione di appartenenza, nel rispetto di accordi di collaborazione tecnica in essere. Alla fine del Corso gli allievi presentati da Federazioni estere che siano stati abilitati "Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile" saranno iscritti nell'albo del Settore Tecnico.
- 7. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere direttamente al Corso, in sovrannumero e nel limite massimo di due unità, soggetti con disabilità motoria. La domanda, pervenuta direttamente o inviata tramite posta o corriere all'indirizzo riportato sull'allegato A con specifico riferimento al presente articolo (barrare l'apposita casella), dovrà essere anticipata per e-mail alla Sezione Medica del Settore Tecnico F.I.G.C. (sezionemedica.cov@figc.it) allegando l'attestazione di riconoscimento della condizione di disabilità da parte della Commissione ASL, nonché il certificato medico di idoneità all'attività sportiva non agonistica.
- 8. E' fatta salva la possibilità per il Settore Tecnico di ammettere al Corso, in sovrannumero, soggetti che nella loro carriera di calciatori (nel ruolo specifico di portiere) abbiano partecipato ad almeno una fase finale dei Campionati d'Europa o dei Campionati del Mondo per Nazionali A con la rappresentativa italiana.
- 9. Il Settore Tecnico si riserva la possibilità di annullare il Corso se il numero degli allievi partecipanti risulterà inferiore a **25** unità.
- 10. Per poter essere ammessi è necessario che tutti i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti:
- a) residenza nella regione di cui al punto 2. Per i calciatori professionisti e dilettanti partecipanti a campionati nazionali, la residenza può anche intendersi convenzionalmente fissata presso la società professionistica per la quale sono tesserati. Il Settore Tecnico si riserva comunque la possibilità di autorizzare la partecipazione al Corso ai cittadini italiani residenti all'estero (previa presentazione di copia della certificazione dell'iscrizione all'AIRE), a tutti coloro che, abbiano la doppia cittadinanza e residenza all'estero e a tutti coloro che per accertati motivi di lavoro o di studio (previa presentazione di copia del contratto di lavoro o di certificazione dell'università o di altro ente formatore), abbiano il solo domicilio giuridicamente eletto nella regione di cui al punto 2;
- b) età minima 23 anni compiuti alla data di scadenza della domanda;
- c) certificazione di idoneità alla pratica sportiva non agonistica del giuoco del calcio, rilasciata dal proprio medico curante o da specialisti in medicina dello sport, ai sensi delle vigenti disposizioni legislative, con validità fino al termine del Corso;
- d) conoscenza della lingua italiana che potrà essere verificata tramite un colloquio.
- 11. In caso di squalifica:
- a) non potranno essere ammessi al Corso i candidati che, nella stagione sportiva 2017-2018 ed in quella in corso, siano stati squalificati per un periodo superiore a 90 giorni;
- b) i candidati che, nelle tre precedenti stagioni sportive, siano stati squalificati, anche in via non continuativa, per un periodo superiore a 12 mesi a seguito di provvedimento di

- un organo della F.I.G.C. divenuto definitivo, potranno partecipare al Corso solo a partire dalla stagione sportiva successiva a quella in cui è terminata la squalifica;
- c) saranno altresì esclusi dal Corso gli allievi che, durante la frequenza dello stesso, incorreranno in una squalifica superiore a 90 giorni.
- 12. Gli interessati dovranno far pervenire, congiuntamente alla domanda di ammissione al Corso (allegato A), un'autocertificazione (allegati B, C e D) in cui saranno elencati i requisiti e i titoli, nonché l'informativa ai sensi dell'art. 13 del D.Lqs. 196/2003.
- 13. Un'apposita Commissione disposta dal Settore Tecnico deciderà sull'ammissione al Corso in base ad una graduatoria formulata dopo aver accertato i requisiti e valutato i titoli.
- 14. L'esame dei requisiti, la valutazione dei titoli, l'eventuale esame della validità formale delle dichiarazioni relative, gli scrutini e la formazione della graduatoria finale sono demandati all'apposita Commissione.
- 15. L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento, con conseguente esclusione dal Corso. Inoltre, determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal codice di giustizia sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita.
- 16. La valutazione dei titoli dei candidati, ai fini della formazione della graduatoria per l'ammissione al Corso, risulterà dall'applicazione dei punteggi di cui all'allegato E anche per quanto riguarda i 4 posti riservati alle candidate che presenteranno domanda.
- 17. A parità di punteggio nella graduatoria costituisce titolo preferenziale la maggiore età.
- 18. I candidati ammessi che rinunceranno alla partecipazione al Corso saranno sostituiti da altrettanti candidati che seguono in graduatoria. La rinuncia dovrà pervenire in forma scritta entro il termine stabilito dal Settore Tecnico.
- 19. Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande, la graduatoria completa degli allievi ammessi al Corso sarà esposta all'albo presso la sede del Settore Tecnico F.I.G.C. e pubblicata sul sito www.settoretecnico.figc.it Eventuali contestazioni andranno inoltrate via e-mail alla Segreteria corsi.cov@figc.it non oltre tre giorni dalla data di pubblicazione della stessa.
- 20. Gli ammessi al Corso dovranno versare una quota di partecipazione di 350,00€ (con assegno circolare non trasferibile intestato a "F.I.G.C. Settore Tecnico"), comprensiva della quota di immissione nei ruoli. Ulteriori spese per eventuali trasferte, per motivi di studio in altre località, saranno a carico degli allievi.
- 21. Gli ammessi si impegnano ad accettare il Regolamento della Scuola Allenatori del Settore Tecnico della F.I.G.C. inerente lo svolgimento del Corso.

- 22. Tutti gli interessati potranno prendere visione e ritirare copia del "Bando di ammissione al Corso" presso il Settore Tecnico della F.I.G.C. o scaricarlo dal sito internet: <u>www.settoretecnico.figc.it.</u>
- 23. Gli allegati A-B-C-D-E e l'informativa ai sensi dell'art.13 del D. Lgs.196/2003, fanno parte integrante del presente bando.
- 24. Il Corso per l'abilitazione ad Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile si concluderà con un esame finale in tutte le materie. Per il conseguimento del diploma sarà necessario acquisire la sufficienza in tutte le materie. In alternativa alla bocciatura, la commissione d'esame, in caso di insufficienza in una o più materie, potrà decidere a suo insindacabile giudizio di far sostenere un esame di riparazione.

Pubblicato in Firenze 25/1/2019

II Segretario Paolo Piani Il Presidente Giovanni Rivera

ALLEGATO A

Foto Tessera spillare lungo il bordo Spett.le Settore Tecnico F.I.G.C. – Ufficio Corsi Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile Via G. D'Annunzio 138,

50135 Firenze

Oggetto: Domanda di ammissione al Corso di "Allenatore di Portieri per Dilettanti e Settore Giovanile" indetto con Comunicato Ufficiale del Settore Tecnico n° 119 del 25/1/2019.

	113 doi 23/1/2013.				
II/La sotto	scritto/a				
Cognome		Nome			
Data di Na	scita Luogo di Nascita				Prov.
inoltra don	nanda di ammissione al Corsc	in oggett	IO. [Richiesta Art. 7 (L	104/92)
II sottoscr	itto allega:				
	certificazioni di cui agli alleg			10	
	rtificazione di idoneità fisico :ografia formato tessera;	I, come ric	chiesto al punt	io IU, lett. c;	
	oja della carta di identità o c	lel nassa	norto:		
	pia del codice fiscale;	CODICE FISCALE			
II sottosci	ــ ritto chiede che ogni inform		Intiva al Carso	n in oanetto	e oani futura
	zione del Settore Tecnico vend				o ogm ratara
	n stampatello)				
Indirizzo					
CAP L	ocalità				Prov.
Recapiti:					
Tel. Fisso			Tel. Cellulare		
e-mail					
II cottoccrit	to inoltre dichiara di essere:				
	e secondo quanto previsto al pun i vole delle responsabilità penali previ		ago in eggo di falc	o dichiarazioni	autocortificato:
 consape 	vole che: "l'accertata non veridicità	ı delle dichi	iarazioni rese dai	candidati nell'	autocertificazione
	à violazione delle norme di legge e				
	eterminerà l'adozione dei provvedin ell'eventuale abilitazione conseguita			Codice di Gius	uziu Sportivu e iu
data					
			fir	ma per estes	80

ALLEGATO B AUTOCERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

II/La sottoscritto/a	\parallel / \parallel	La	sotto	scri	itto/	ďa
----------------------	-------------------------	----	-------	------	-------	----

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate;
- consapevole che: "L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita. (art.15 del presente Bando)

DICHIARA:

- di essere in regola con le disposizioni di cui ai punti 10 e 11 del presente Bando;
- di avere svolto quale **calciatore** nel ruolo specifico di portiere le attività indicate nell'allegato **C**;

•	di essere in possesso del seguente Attestato
	(vedi allegato E tab.4) (allegare copia dell'attestato o del tesserino)

di aver svolto in qualità di **allenatore** le attività indicate nell' allegato **D**:

di essere in possesso del seguente titolo di studio:

□ Laurea magistrale in Scienze Motorie

data

Licenza scuola media inferiore (non è previsto punteggio)
 Attestato di qualifica professionale (non è previsto punteggio)
 Diploma scuola media superiore
 Diploma ISEF - Laurea triennale in Scienze Motorie
 Laurea

rilasciato da			
-	 	 	

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

firma
1111111

ALLEGATO C AUTOCERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

11 /	/ ı		21.1	/
11/	1 (COTTO	CCriffO	
117	Lu	50110	scritto/	u

Cognome		Nome	
Data di Nascita	Luogo di Nascita		Prov.

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate
- consapevole che: "L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita. (art.15 del presente Bando)

DICHIARA:

di aver disputato nelle stagioni sportive di seguito indicate almeno una gara ufficiale di campionato

attività	d di calciatore nel ruo	o specifico di portiere (vedi allegato E tab. 1)	
cod	Stagione Sportiva	Società	Categoria

data	firma

ALLEGATO D AUTOCERTIFICAZIONE

(art. 46 D.P.R. 445 del 28.12.2000)

II/La sottoscritto/a

Cognome		Nome	
Data di Nascita	Luogo di Nascita		Prov.

- consapevole delle responsabilità penali previste dalla legge in caso di false dichiarazioni autocertificate
- consapevole che: "L'accertata non veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati nell'autocertificazione costituirà violazione delle norme di legge e di comportamento con conseguente esclusione dal corso. Inoltre determinerà l'adozione dei provvedimenti disciplinari previsti dal Codice di Giustizia Sportiva e la revoca dell'eventuale abilitazione conseguita. (art.15 del presente Bando)

DICHIARA:

di aver svolto attività di allenatore specifico dei portieri (vedi allegato E tab. 2)

(solo can iscrizione all'Albo dei Tecnici del Settore Tecnico e can emissione tesseramento annuale S.T.)

cod
Stagione Sportiva
Società
Categoria

Categoria

firma			

ALLEGATO E

CRITERI PER L'ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

TABELLA ATTIVITA' DI CALCIATORE (nel ruolo specifico di portiere) (TABELLA 1)

cod.	Attività	punteggio (perogni stagione sportiva)
CO01	Serie A	4.00
coo2	Serie B	3.00
C003	Serie C (fino alla stagione 1977/78)	2.50
CO35	Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/15)	2.50
C004	Prima Divisione Lega Pro (ex Serie C1)	2.50
C005	Seconda Divisione Lega Pro (ex Serie C2)	2.00
C006	Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti fino alla stagione 1977/78)	2.00
C007	Serie D (Lega Nazionale Semiprofessionisti dalla stagione 1978/79 fino alla stagione1980/81)	1.50
C008	Interregionale (dalla stagione 1981/82 fino alla stagione 1991/92)	1.50
C009	CND (dalla stagione 1992/93)	1.50
CO31	Campionato Primavera	2.00
C030	LND (Eccellenza – Promozione – Prima, Seconda e Terza categoria)	0.50
C010	Serie A femminile	1.50
COII	Serie B femminile (fino alla stagione 2001/02 e dalla stagione 2013/14)	0.50
co12	Serie A2 femminile (dalla stagione 2002/03 fino alla stagione 2013/14)	0.50

TABELLAATTIVITA' DI ALLENATORE DEI PORTIERI (TABELLA2)

Il punteggio relativo all'attività svolta, in ciascuna stagione sportiva, sarà attribuito solo con iscrizione all'Albo dei Tecnici del Settore Tecnico e con emissione tesseramento annuale S.T. (vedi note di compilazione – punto d)

cod.	Attività	punteggio
A049	Allenatore dei Portieri serie A	10.00
A050	Allenatore dei Portieri serie B	8.50
A120	Allenatore dei Portieri Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/2015)	6.00
A051	Allenatore dei Portieri Lega Pro - Prima Divisione (ex C1)	6.00
A052	Allenatore dei Portieri Lega Pro - Seconda Divisione (ex C2)	5.00
A075	Allenatore dei Portieri serie D o CND o Interregionale	3.50
A076	Allenatore dei Portieri L.N.D. – Eccellenza	2.50
A077	Allenatore dei Portieri L.N.D. – Promozione	2.00
A078	Allenatore dei Portieri L.N.D. – Prima categoria	1.50
A079	Allenatore dei Portieri L.N.D. – Seconda categoria	1.00
A080	Allenatore dei Portieri L.N.D. – Terza categoria	0.50
A081	Allenatore dei Portieri calcio Femminile serie A – serie A2	1.50
A045	Collaboratore di Prima Squadra Serie A	6.00
A046	Collaboratore di Prima Squadra Serie B	4.50
A121	Collaboratore di Prima Squadra Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/2015)	3.50
A047	Collaboratore di Prima Squadra 1a Divisione (ex C1)	3.50
A048	Collaboratore di Prima Squadra 2a Divisione (ex C2)	2.50
A056	Collaboratore di Prima Squadra in CND, o in serie D o in Interregionale	2.00
A122	Collaboratore di Prima Squadra L.N.D. – Eccellenza	1.50
A123	Collaboratore di Prima Squadra L.N.D. – Promozione	1.00
A124	Collaboratore di Prima Squadra L.N.D. — Prima categoria	0.60
A125	Collaboratore di Prima Squadra L.N.D. – Seconda categoria	0.40
A126	Collaboratore di Prima Squadra L.N.D. — Terza categoria	0.20
A037	Allenatore squadra giovanile società Serie A	3.00

A038	Allenatore squadra giovanile società Serie B	2.50
A127	Allenatore squadra giovanile società Lega Pro (dalla stagione sportiva 2014/2015)	2.00
A039	Allenatore squadra giovanile società 1a Divisione (ex C1)	2.00
A040	Allenatore squadra giovanile società 2a Divisione (ex C2)	1.50
AOYI	Allenatore squadra giovanile società L.N.D .o S.G.S.	1.00

TITOLI DI STUDIO

(TABELLA3)

(non cumulabili)

cod.	Titolo	punteggio
T001	Laurea specialistica in Scienze Motorie	6.00
T002	Diploma ISEF o Laurea triennale in Scienze Motorie	4.00
T003	Laurea	3.00
T004	Diploma di Scuola Media Secondaria Superiore	2.00

Per i titoli acquisiti all'estero, allegare copia del certificato di equipollenza rilasciato dal Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca (MIUR).

ATTESTATI

(TABELLAY)

(vedi note di compilazione)

cod.	Titolo	punteggio
Q010	Allenatore di Prima Categoria – UEFA PRO	8.00
Q009	Allenatore di Seconda Categoria – UEFAA	6.00
Q008	Allenatore di Base - UEFA B	4.00
Q025	Allenatore di Terza Categoria (acquisita entro il 1998)	3.00
Q027	Allenatore di Giovani Calciatori UEFA Grassroots Licence C	3.00
Q021	Istruttore di Giovani Calciatori (acquisita entro il 1998)	2.00
Q022	Allenatore Dilettante (abilitato ad allenare in 1^2^3^ cat. e Juniores Reg.)	1.50
Q026	Preparatore Atletico Professionita	1.50
Q033	Istruttore di Calcio	1.00
Q034	Preparatore Atletico Settore Giovanile	0.50
Q035	Osservatore calcistico	0.50
Q036	Match Analyst calcistico	0.50

NOTE DI COMPILAZIONE

- **a.** Le domande devono essere obbligatoriamente redatte utilizzando la modulistica allegata e ogni modulo deveriportare in calce la firma.
- **b.** I candidati indicheranno sul modulo A i propri dati anagrafici e sui moduli di autocertificazione B, C, e D, titolo di studio e attività per stagione sportiva.
- c. Le domande non redatte sulla modulistica allegata, e/o non firmate non saranno valutate.
- **d.** Nella stagione sportiva 1995/96 è stato istituito il tesseramento con l'incarico di "Allenatore dei Portieri", pertanto l'attività svolta con questo tipo di mansione, sarà valutata a partire da questa stagione; a decorrere dalla stagione sportiva 2011/12 sarà riconosciuta anche l'attività svolta con qualifica di collaboratore di prima squadra e squadre minori. L'attività svolta con tutte le altre tipologie di incarico non sarà considerata.

Carriera di Calciatore (nel ruolo specifico di portiere):

- 1. Indicare sempre il codice, la stagione sportiva, la società di appartenenza e la categoria.
- **2.** La stagione sportiva non deve essere dichiarata qualora non fosse stata disputata almeno una gara ufficiale di campionato.
- **3.** Nel caso di tesseramento con più società nel corso della stessa stagione, si deve utilizzare una riga per ogni società riportando la stessa annata.
- **4.** Nel caso di attività di calciatore ed allenatore nel corso della stessa stagione, deve essere dichiarata una sola attività.

Carriera di Allenatore dei Portieri:

1. Nel caso in cui nel corso della stessa stagione, nel rispetto delle norme regolamentari, l'allenatore risulti tesserato per più di una società (esonero prima dell'inizio del campionato di competenza) gli sarà considerata l'attività svolta con l'ultima società.

Attestati:

I punteggi derivanti dalle qualifiche di Allenatore (e di Istruttore) non sono cumulabili tra di loro, così come i punteggi delle qualifiche di Preparatore Atletico anch'esse non cumulabili tra di loro per cui per entrambe le situazioni viene considerato il miglior punteggio.

Sono cumulabili le qualifiche di Osservatore Calcistico, Match Analyst Calcistico e la qualifica di Preparatore Atletico con tutte le qualifiche di Allenatore (e Istruttore).

INFORMATIVA AL SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 196/2003

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003 (nel prosieguo "Codice Privacy"), ed in relazione ai dati personali forniti alla Federazione Italiana Giuoco Calcio (nel prosieguo "FIGC"), sue componenti, settori e organi, sia centrali che periferici, mediante la compilazione della relativa modulistica federale e la produzione di documenti in occasione, in ragione o nel corso dell'attività svolta nell'ambito della FIGC (nel prosieguo collettivamente "i Dati"), la informiamo di quanto segue.

- 1. Finalità del trattamento Il trattamento dei Dati e nella specie la loro raccolta, registrazione, conservazione, consultazione, comunicazione, trasferimento e/o diffusione è diretto ed è limitato all'espletamento da parte della FIGC e, per quanto di competenza, nella veste di autonomi titolari, della Lega Nazionale Professionisti, della Lega Professionisti Serie C, della Lega Nazionale Dilettanti, ivi inclusi i relativi organi, articolazioni periferiche e settori, nonché del CONI, delle organizzazioni internazionali cui la FIGC aderisca dei compiti istituzionali ad essi demandati dalla legge statale nonché dalle norme e dai regolamenti sportivi inerenti l'organizzazione e la gestione dell'attività calcistica in Italia (cc. dd. "Carte Federali"), norme che l'interessato dichiara di conoscere, tra i quali, a titolo meramente esemplificativo le norme relative a:
 - a. il tesseramento e l'affiliazione di atleti, tecnici e società, i relativi contratti ed il controllo sulle società calcistiche;
 - b. l'organizzazione di attività finalizzate alla promozione, alla diffusione ed al miglioramento della tecnica, della tattica e dei valori dello sport tra i tesserati del settore professionistico, dilettantistico e giovanile;
 - c. l'organizzazione dei campionati, delle rappresentative nazionali, del settore tecnico, del settore arbitrale;
 - d. ogni altra attribuzione demandata agli enti sopra menzionati dalle Carte Federali e da ogni legge o regolamento inerente il settore sportivo-calcistico.
- 2. Modalità del trattamento Il trattamento dei Dati è:
 - a. realizzato per mezzo delle operazioni o complessi di operazioni indicate all'art. 4 del Codice Privacy;
 - b. posto in essere sia con mezzi manuali che con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati;
 - c. svolto direttamente dall'organizzazione del titolare, o dai soggetti di cui al punto 1. che precede nella qualità di autonomi titolari, anche per mezzo dei propri dipendenti e/o collaboratori all'uopo preposti nella qualità di incaricati del trattamento.
- 3. Natura del conferimento dei Dati Il conferimento dei Dati ed il relativo consenso al loro trattamento è strettamente necessario per l'espletamento dei compiti di cui al punto 1. che recede da parte dei soggetti ivi indicati, ed è pertanto obbligatorio.
- 4. Conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere Il mancato conferimento dei Dati e/o del consenso renderà impossibile per l'interessato svolgere la propria attività in seno alla FIGC.
- 5. Comunicazione dei Dati I Dati potranno essere comunicati ai soggetti indicati al punto 1) che precede perché gli stessi, nella qualità di autonomi titolari, diano corso al trattamento dei Dati per le finalità indicate al medesimo punto 1. I Dati potranno altresì essere comunicati agli organi di informazione ai fini di e nei limiti strettamente necessari per l'esercizio del diritto di cronaca.
- 6. Diffusione dei Dati I Dati potranno essere soggetti a diffusione esclusivamente per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1. a mezzo di Comunicati Ufficiali come prescritto dall'art. 13 delle Norme Organizzative Interne della FIGC che potranno essere diffusi anche per mezzo di reti informatiche e/o telematiche attraverso il sito Internet della FIGC o degli altri soggetti di cui al punto 1., e/o per l'adempimento di ulteriori obblighi di pubblicità prescritti dalle norme sportive. Ulteriore diffusione dei Dati potrà avvenire a mezzo di comunicato stampa da parte del medesimo titolare del trattamento ai soli fini e nei limiti dell'esercizio del diritto di cronaca.
- 7. Trasferimento dei Dati all'estero I Dati potranno essere trasferiti verso paesi dell'Unione Europea o verso paesi terzi rispetto all'Unione Europea per i fini di cui al punto 1. e nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dagli articoli da 42 a 45 del Codice Privacy.
- 8. Diritti dell'interessato La informiamo dei diritti che potrà esercitare con riferimento al trattamento dei Dati ai sensi dell'art. 7 del Codice Privacu:
 - 1. L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.
 - 2. L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:
 - a) dell'origine dei dati personali;
 - b) delle finalità e modalità del trattamento;
 - c) della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
 - d) degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
 - e) del soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.
 - 3. L'interessato ha diritto di ottenere:
 - a) l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, guando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
 - b) la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
 - c) l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.
 - 4. L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:
 - a) per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta;
 - b) al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale
- 9. Titolare del trattamento e soggetti responsabili Titolare del trattamento è la Federazione Italiana Giuoco Calcio, associazione riconosciuta di diritto privato con sede in Roma, Via Gregorio Allegri n. 14, tel. 06 84911. Per esercitare i diritti di cui al precedente punto 8. L'interessato potrà rivolgersi al titolare ovvero, in caso esso sia stato designato in relazione alla specifica operazione di trattamento di interesse, al responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it

	responsabile del trattamento, i cui nominativi sono indicati nella sezione "privacy" del sito Internet della FIGC, all'indirizzo www.figc.it
data	firma



COMUNICATO UFFICIALE N.220 Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmettono, in allegato, i C.U. dal N.41/A al N.44/A e i C.U.N.48/A e 49/A della F.I.G.C., inerenti la modifica regolamentare dell'art. 30 del Regolamento di Lega Nazionale Dilettanti e le modifiche regolamentari degli artt. 49, 50, 53, 62 e 90 delle N.O.I.F..

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE (Cosimo Sibilia)

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO 00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 41/A

Il Consiglio Federale

- Vista la modifica dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti proposta dalla medesima Lega;
- visto l' art. 27 dello Statuto Federale;

delibera

di approvare la modifica dell'art. 30 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti secondo il testo allegato sub A).

La suddetta modifica entrerà in vigore dal 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

REGOLAMENTO DELLA L.N.D.

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
TITOLO V	TITOLO V
LE ATTIVITÀ	LE ATTIVITÀ
Art. 30 Lo svolgimento dei Campionati	Art. 30 Lo svolgimento dei Campionati
1. II Consiglio Direttivo emana annualmente le disposizioni di carattere organizzativo idonee a garantire il regolare svolgimento dell'attività ufficiale indetta dalla Lega, secondo i criteri stabiliti dalle presenti norme e dalla F.I.G.C.	1. INVARIATO
2. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti che organizzano i Campionati possono disporre, d'ufficio o a richiesta delle società che vi abbiano interesse, la variazione dell'ora di inizio di singole gare, nonché lo spostamento ad altra data delle stesse, l'inversione di turni di calendario o, in casi particolari, la variazione del campo di giuoco. Le richieste in tale senso devono pervenire al competente Comitato o Divisione o Dipartimento almeno cinque giorni prima della data fissata per lo svolgimento della gara.	2. INVARIATO
3. I Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre il rinvio preventivo di gare a causa della impraticabilità del campo di giuoco denunciata dalla squadra ospitante entro le ore 12,00 del giorno antecedente a quello fissato per lo svolgimento delle gare stesse; essi hanno facoltà di disporre accertamenti al riguardo e, in caso di falsa comunicazione, segnalano le società, nonché i rispettivi Dirigenti responsabili, alla Procura Federale per il seguito di competenza.	3. INVARIATO
4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti	4. Le gare non iniziate, interrotte o annullate sono recuperate con le modalità fissate, con decisione inappellabile, dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o

o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la ripetizione integrale. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo.

situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione, dei soli minuti non giocati. La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara.

La prosecuzione delle gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva avviene con le seguenti modalità:

a) la partita riprende esattamente dalla situazione di gioco che era in corso al momento della interruzione, come da referto del direttore di gara;

b) nella prosecuzione della gara possono essere schierati tutti i calciatori che erano già tesserati per le due Società Associate al momento della interruzione, indipendentemente dal fatto che fossero o meno sulla distinta del direttore di gara il giorno della interruzione, con le seguenti avvertenze:

i) i calciatori scesi in campo e sostituiti nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente;

ii) i calciatori espulsi nel corso della prima partita non possono essere schierati nuovamente né possono essere sostituiti da altri calciatori nella prosecuzione;

iii) i calciatori che erano squalificati per la prima partita non possono essere schierati nella prosecuzione;

iv) possono essere schierati nella prosecuzione i calciatori squalificati con decisione relativa ad una gara disputata successivamente alla partita interrotta;

v) le ammonizioni singole inflitte del direttore di gara nel corso della gara interrotta non vengono prese in esame dagli organi disciplinari fino a quando non sia stata giocata anche la prosecuzione;

vi) nel corso della prosecuzione, le due squadre possono effettuare solo le sostituzioni non ancora effettuate nella prima gara. E' fatta salva la particolare disciplina per le attività di Calcio a Cinque.

5. Nel caso di designazione di campo neutro a seguito di sanzioni disciplinari, la Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti provvedono a requisire un campo ritenuto idoneo in altro Comune.

5. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di di società inadempienti obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, di Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di play-off e playout, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata alle sanzioni previste dalle Norme Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni carico della società poste a inadempiente, in misura comunque non superiore al 10% della somma oggetto dell'esazione.

6. La Lega, i Comitati, le Divisioni e i Dipartimenti possono disporre, con preavviso di almeno 7 giorni, prelievi coattivi in occasione di gare di campionato o amichevoli in programma sul campo di giuoco di società inadempienti ad obbligazioni economiche nei confronti della F.I.G.C., della Lega, Comitati, di Divisioni, di Dipartimenti, di società e di tesserati. Per le predette gare, nonché per le gare di spareggio oppure di playoff e play-out, i prelievi coattivi possono essere disposti, con identico preavviso, anche se la società inadempiente disputa la gara in campo esterno. I prelievi coattivi vengono effettuati dalla Lega, dai Comitati, dalle Divisioni e dai Dipartimenti tramite un proprio ispettore; ove l'ispettore non abbia la possibilità di effettuare l'esazione della somma prima dell'inizio della gara, deve notificare all'arbitro che la gara stessa non può essere disputata per colpa della società inadempiente, la quale è assoggettata dalle alle sanzioni previste Organizzative Interne della F.I.G.C. e dal Codice di Giustizia Sportiva. Le spese delle esazioni sono poste a carico della società in misura inadempiente, comunque non 10% della somma oggetto superiore al dell'esazione.

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 42/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell'art. 53 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche all'art. 53 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 53 Rinuncia a gara e ritiro od esclusione delle società dal Campionato

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Le società hanno l'obbligo di portare a termine le manifestazioni alle quali si iscrivono e di far concludere alle proprie squadre le gare iniziate.	1. Invariato
2. La società che rinuncia alla disputa di una gara di campionato o di altra manifestazione o fa rinunciare la propria squadra a proseguire nella disputa della stessa, laddove sia già in svolgimento, subisce la perdita della gara con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, o con il punteggio al momento più favorevole alla squadra avversaria nonché la penalizzazione di un punto in classifica, fatta salva l'applicazione di ulteriori e diverse sanzioni per la violazione dell'art. 1 comma 1 del C.G.S.	2. Invariato
3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di andata, tutte le gare in precedenza disputate non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.	3. Qualora una società si ritiri dal Campionato o ne venga esclusa per qualsiasi ragione, tutte le gare disputate nel corso del campionato di competenza non hanno valore per la classifica, che viene formata senza tenere conto dei risultati delle gare della società rinunciataria od esclusa.
4. Qualora una società si ritiri dal Campionato o da altra manifestazione ufficiale o ne venga esclusa per qualsiasi ragione durante il girone di ritorno tutte le gare ancora da disputare saranno considerate perdute con il punteggio di 0-3, ovvero 0-6 per le gare di calcio a cinque, in favore dell'altra società con la quale avrebbe dovuto disputare la gara fissata in calendario.	4. Abrogato
5. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma 5 bis, la Società che rinuncia per la quarta volta a disputare gare è esclusa dal Campionato o dalla manifestazione ufficiale.	5. Invariato
5 bis. Le società dilettantistiche che, a causa del mancato adempimento degli oneri di iscrizione al Campionato, non disputino due gare, ai sensi del regolamento della LND, sono escluse dal	5 bis. Invariato

Campionato stesso.

- 6. Il mancato pagamento di somme, coattivamente disposto dalle Leghe, dal Settore per l'attività giovanile e scolastica, dalle Divisioni, dai Comitati e dai Dipartimenti, equivale a rinuncia alla disputa della gara.
- 7. Alle società che rinunciano a disputare gare od a proseguire nella disputa delle stesse, sono irrogate anche sanzioni pecuniarie nella misura annualmente fissata dalle Leghe, dalla Divisione Calcio Femminile e dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. Le stesse sono altresì tenute a corrispondere eventuali indennizzi, secondo le determinazioni degli organi disciplinari.
- 8. Alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nei casi di cui al comma 3 del presente articolo sono irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia; le stesse sono altresì tenute a restituire eventuali percentuali alle società che le hanno in precedenza ospitate e che, per effetto della rinuncia o della esclusione, non possono essere a loro volta ospitate.
- 9. Sono parimenti irrogate sanzioni pecuniarie fino a dieci volte la misura prevista per la prima rinuncia alle società che si ritirino o siano escluse dal Campionato o da altre manifestazioni ufficiali nel caso di cui al comma 4 del presente articolo.
- 10. Le Leghe, il Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, le Divisioni ed i Comitati, quando ritengono che il ritiro di una società da una manifestazione ufficiale sia dovuto a causa di forza maggiore, possono, su motivata istanza della società interessata, richiedere al Presidente Federale una deroga alle disposizioni del presente articolo.

6. Invariato

7. Invariato

8. Invariato

9. Invariato

10. Invariato

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 43/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell'art. 62 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche all'art. 62 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche si applicheranno dal turno di Campionato successivo alla data della loro pubblicazione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 62
Tutela dell'ordine pubblico in occasione delle gare

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Le società hanno il dovere di accogliere cortesemente e di ampiamente tutelare i dirigenti federali, gli ufficiali di gara e le comitive delle società ospitate prima, durante e dopo lo svolgimento della gara.	1. Invariato
2. Le società sono responsabili del mantenimento dell'ordine pubblico sui propri campi di giuoco e del comportamento dei loro sostenitori anche su campi diversi dal proprio.	2. Invariato
2 bis. E' vietato introdurre e/o utilizzare negli stadi e negli impianti sportivi materiale pirotecnico di qualsiasi genere, strumenti ed oggetti comunque idonei ad offendere, disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.	2 bis. Invariato
3. Le società hanno l'obbligo di adottare tutti i provvedimenti idonei ad impedire che lo svolgimento della gara sia disturbato dal suono di strumenti che comunque rechino molestia, dal lancio e dallo sparo di materiale pirotecnico di qualsiasi genere e che durante la gara si verifichino cori, grida ed ogni altra manifestazione espressiva di discriminazione per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori nonché di far rimuovere, prima che la gara abbia inizio, qualsiasi disegno o dicitura in qualunque modo esposti, recanti espressioni oscene, oltraggiose, minacciose, incitanti alla violenza o discriminatorie per motivi di razza, di colore, di religione, di lingua, di sesso, di nazionalità, di	

origine territoriale o etnica, ovvero configuranti propaganda ideologica vietata dalla legge o comunque inneggiante a comportamenti discriminatori.

- 4. Le società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente autorità perché renda disponibile la forza pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della forza pubblica anche se non imputabile alle società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega o dal Settore di competenza.
- 5. L'arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara.
- 6. Il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, il quale rileva uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare o sospendere la gara.
- 7. Il pubblico presente alla gara dovrà essere informato sui motivi del mancato inizio o della sospensione con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento.

4. Invariato

5. Invariato

- 6. Prima dell'inizio della gara, il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal segnalazione anche su Ministero, Collaboratori della Procura federale, o, in loro assenza, del Delegato di Lega, ove rilevi uno o più striscioni esposti dai tifosi, cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) costituenti fatto grave, ordina all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di non iniziare la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.
- 7. Il pubblico dovrà essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi del mancato inizio e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3) che hanno causato il provvedimento. L'arbitro darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o, in sua assenza, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.
- 8. Nel corso della gara, ove intervengano per la prima volta i fatti di cui al comma 6), l'arbitro, anche su segnalazione del responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno o

dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, dispone la interruzione temporanea della gara.

- L'arbitro comunica la interruzione 9. temporanea della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno provvedimento determinato il e verrà immediatamente invitato a rimuovere striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).
- prolungamento 10. Nel caso di interruzione temporanea, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa disposta della potrà essere gara esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.
- 11. Qualora il gioco riprenda dopo la interruzione temporanea di cui al comma 8 e si verifichino altri fatti previsti dal comma 6), il responsabile dell'ordine pubblico dello stadio, designato dal Ministero dell'Interno, anche su segnalazione dei Collaboratori della Procura federale ed, in assenza di quest'ultimi, del Delegato di Lega, può ordinare all'arbitro, anche per il tramite del quarto ufficiale di gara o dell'assistente dell'arbitro, di sospendere la gara. In caso di assenza delle predette figure, il provvedimento viene assunto dall'arbitro.
- 12. L'arbitro comunica la sospensione della gara ai calciatori, i quali dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Il pubblico dovrà contemporaneamente essere informato con l'impianto di amplificazione sonora od altro mezzo adeguato, sui motivi che hanno determinato il provvedimento e verrà immediatamente invitato a rimuovere lo striscione e/o a interrompere cori, grida ed ogni altra manifestazione discriminatoria di cui al comma 3).

- 8. In caso di sospensione della gara, i calciatori dovranno rimanere al centro del campo insieme agli ufficiali di gara. Nel caso di prolungamento della sospensione, in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro potrà insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi.
- 9. L'arbitro riprenderà o darà inizio alla gara solo su ordine del responsabile di cui al comma 6. La sospensione o il mancato inizio della gara non potrà prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti.
- prolungamento della Nel di 13. caso disposta dal responsabile sospensione dell'ordine pubblico dello stadio di cui al comma 6), in considerazione delle condizioni climatiche ed ambientali, l'arbitro insindacabilmente ordinare alle squadre di rientrare negli spogliatoi. La ripresa della gara potrà essere disposta esclusivamente dal responsabile dell'ordine pubblico di cui al comma 6) o, in sua assenza, dall'arbitro.
- 14. Il non inizio, l'interruzione temporanea e la sospensione della gara non potranno prolungarsi oltre i 45 minuti, trascorsi i quali l'arbitro dichiarerà chiusa la gara, riferendo nel proprio rapporto i fatti verificatisi, e gli Organi di Giustizia Sportiva adotteranno le sanzioni previste dall'art. 17 del Codice di Giustizia Sportiva, ferma restando l'applicazione delle altre sanzioni previste dal codice di giustizia sportiva per tali fatti.

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 44/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell'art. 90 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche all'art. 90 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore il 1º luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 90 Sanzioni

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Ai fini del presente articolo sono salve le disposizioni di cui agli artt. 8 e 18 del Codice di giustizia sportiva.	1. Invariato
2. La violazione, da parte della società e dei suoi dirigenti, dell'obbligo di trasmissione di dati, documenti e informazioni di cui agli artt. 80 e 85, salvo quanto disposto dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva in ordine al mancato pagamento degli emolumenti e al mancato pagamento delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera, è sanzionata su deferimento della Procura federale, dagli Organi di Giustizia Sportiva con l'ammenda non inferiore ad Euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e non inferiore ad Euro 10.000,00 per le società di Serie C. In caso di reiterazione della suddetta violazione, nel corso della medesima stagione sportiva, la misura dell'ammenda può essere aumentata fino al triplo di quella già comminata.	2. Invariato
3. Abrogato	3. Abrogato
4. In caso di mancato rispetto da parte delle società della misura minima dell'indicatore di Liquidità al 31 marzo o al 30 settembre, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione ad operazioni di acquisizione del diritto alle prestazioni dei calciatori rispettivamente per la sessione estiva e per la sessione invernale, salvo che, per ogni acquisizione, la Lega di competenza riscontri l'integrale copertura del relativo costo, attraverso il saldo positivo derivante dalle operazioni di trasferimento dei calciatori precedentemente e/o contestualmente intervenute. Ai fini della definizione di detto saldo positivo si terrà conto, oltre che del saldo finanziario attivo della campagna trasferimenti, anche della differenza tra il residuo costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e	4. Invariato

variabile, dei calciatori ceduti e costo contrattuale, comprensivo di parte fissa e variabile, dei calciatori acquisiti.

Il provvedimento è revocato, su istanza della società, quando l'indicatore di Liquidità viene ristabilito nella misura minima, attraverso il ripianamento della carenza finanziaria da effettuarsi esclusivamente mediante incremento di mezzi propri con:

a) versamenti in conto futuro aumento di capitale;

b) aumento di capitale integralmente sottoscritto e versato e da effettuarsi esclusivamente in denaro:

c) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci.

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

5. Le risorse che la Lega Italiana Calcio Professionistico riconosce alle proprie società potranno essere erogate subordinatamente alla verifica, da parte della Co.Vi.So.C., del regolare pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalla di mancato medesima Lega. In caso assolvimento di tale obbligo, le medesime risorse saranno vincolate al pagamento dei suddetti emolumenti.

5. Invariato

6. Salvo quanto disposto dall'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, in caso di mancato pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef e dei contributi Inps, di cui all'art. 85 relativo anche ad una sola mensilità, la Co.Vi.So.C. dispone la non ammissione della società ad operazioni di tesseramento dei calciatori.

Il provvedimento di non ammissione ad operazioni di tesseramento dei calciatori è revocato, su istanza della società, in caso di avvenuto pagamento degli emolumenti, delle ritenute e dei contributi non assolti prima.

In caso di urgenza il provvedimento può essere revocato dal Presidente della Co.Vi.So.C.. L'atto del Presidente sarà sottoposto a successiva ratifica da parte della Commissione.

- 6. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.
- 7. I provvedimenti adottati dalla Co.Vi.So.C. ai sensi del presente articolo sono comunicati con lettera raccomandata a.r. alla società interessata o mediante posta elettronica certificata, inviata in copia alla Segreteria federale ed alla Lega di appartenenza della società.

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 48/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell'art. 50 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche all'art. 50 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 50 Modifiche all'ordinamento dei Campionati

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.	L'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti possono essere modificati con delibera del Consiglio Federale.
2. La delibera con la quale viene modificato l'ordinamento dei Campionati entra in vigore a partire dalla seconda stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.	2. La delibera con la quale vengono modificati l'ordinamento dei Campionati ed i loro collegamenti entra in vigore a partire dalla stagione successiva a quella della sua adozione e non può subire a sua volta modifiche se non dopo che sia entrata in vigore.
3. Qualora vi siano concreti rischi che non sia garantito il regolare e/o tempestivo avvio del campionato, il Consiglio Federale, con delibera assunta con la maggioranza dei tre quarti dei componenti aventi diritto al voto, sentita la Lega interessata, può modificare il numero di squadre partecipanti ai campionati in corso con effetto immediato, anche prevedendo un numero inferiore o superiore rispetto a quello previsto dall'art. 49 delle N.O.I.F	

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 49/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell'art. 49 delle N.O.I.F.;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche all'art. 49 delle N.O.I.F., secondo il testo allegato sub A).

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

NORME ORGANIZZATIVE INTERNE FEDERALI

Art. 49 Ordinamento dei Campionati

1. I Campionati delle diverse categorie, demandati alla organizzazione delle Leghe e della Divisione Calcio Femminile, sono regolati secondo il seguente ordinamento:

a) Lega Nazionale Professionisti

Serie A: Girone unico di 20 squadre. Serie B: Girone unico di 22 squadre.

La squadra prima classificata della Serie A è proclamata vincente del Campionato ed acquisisce il titolo di Campione d'Italia.

Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto del Campionato di Serie A retrocedono al Campionato di Serie B.

Le squadre classificate al 1°, 2°e 3° posto del Campionato di Serie B sono promosse al Campionato di Serie A.

Le squadre classificate al 19°, 20°, 21° e 22° posto del Campionato di Serie B retrocedono in Serie C.

b) Lega Italiana Calcio Professionistico

Il Campionato di Lega Pro è articolato in unica Divisione formata da tre gironi di 20 squadre ciascuno. La composizione dei gironi sulla base delle società ammesse al Campionato è rimessa al Consiglio direttivo della Lega Pro.

Criteri di promozione

Le squadre classificate al primo posto di ogni singolo girone acquisiscono il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B. La determinazione della quarta squadra che acquisirà il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B avviene dopo la disputa di play-off tra le squadre che, a conclusione del Campionato, si sono classificate al secondo e terzo posto di ogni girone e le migliori due quarte classificate dei tre gironi. Per la scelta delle migliori due quarte qualificate fra i tre gironi, si procede alla compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le tre squadre interessate, tenendo conto nell'ordine:

- a) dei punti conseguiti nei rispettivi gironi;
- b) a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite;
- c) del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- d) del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- e) del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- f) del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- g) del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato; h) del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

Con il medesimo criterio della classifica avulsa, sarà altresì determinata la graduatoria fra terze classificate e fra le seconde classificate, ai fini della formulazione degli accoppiamenti per le prime partite dei play-off.

I play-off saranno disputati, secondo la seguente formula:

a) la prima in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la peggiore squadra quarta classificata ammessa ai play off; la gara viene disputata sul campo della prima delle seconde classificate;

b) la seconda in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, l'altra quarta classificata ammessa ai play-off; la gara viene disputata sul campo della seconda delle seconde classificate:

c) la terza in graduatoria delle seconde classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la peggiore delle terze classificate ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della

terza in graduatoria delle seconde classificate;

d) la prima in graduatoria delle terze classificate dei tre gironi incontra, in gara unica, la seconda delle terze squadre ammesse ai play-off; la gara viene disputata sul campo della prima in graduatoria delle terze classificate;

e) per le gare di cui ai punti a), b), c) e d), in caso di parità di punteggio al termine dei minuti regolamentari, verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a

seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

f) le squadre vincenti le gare di cui ai punti a) e d) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

g) le squadre vincenti le gare di cui ai punti b) e c) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti

ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

h) le squadre vincenti le gare di cui ai punti f) e g) disputano una gara di andata e una di ritorno. La gara di andata viene disputata sul campo della squadra in peggior posizione di classifica al termine del campionato. A conclusione delle due gare, in caso di parità di punteggio, dopo la gara di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; verificandosi ulteriore parità verranno disputati due tempi supplementari di quindici minuti ciascuno ed a seguire, in caso di ulteriore parità, i calci di rigore;

j) la squadra vincente dopo le due gare di cui al punto h) conseguirà il titolo sportivo per

richiedere l'ammissione al Campionato di Serie B.

Criteri di retrocessione

Le squadre classificate al 18°, 19° e 20° posto di ogni singolo girone retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.

L'individuazione delle suddette squadre avviene con le seguenti modalità:

1) la squadra classificata al 20° posto in ogni singolo girone retrocede automaticamente al

Campionato Nazionale Dilettanti;

2) la determinazione delle altre due squadre, per ogni singolo girone, che debbono retrocedere al Campionato Nazionale Dilettanti, avviene dopo la disputa di play-out tra le squadre classificatesi al 19°, 18°, 17° e 16° posto, secondo la seguente formula:

a) la squadra sedicesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra diciannovesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della

squadra diciannovesima classificata;

b) la squadra diciassettesima classificata disputa una gara di andata ed una gara di ritorno con la squadra diciottesima classificata; la gara di andata viene disputata sul campo della squadra

diciottesima classificata;

c) a conclusione delle due gare di cui ai punti a) e b), in caso di parità di punteggio, dopo le gare di ritorno, per determinare la squadra vincente si tiene conto della differenza reti; in caso di ulteriore parità viene considerata vincente la squadra in migliore posizione di classifica al termine del campionato;

le squadre che risultano perdenti nelle gare di cui ai punti a) e b), verranno classificate, rispettando l'ordine acquisito nella graduatoria al termine del Campionato al diciottesimo e diciannovesimo posto e, conseguentemente, retrocedono al Campionato Nazionale Dilettanti.

Criteri di formazione delle classifiche finali della regular season di ciascun girone

La formazione delle classifiche finali dei girone, al fine di individuare le squadre che acquisiscono il titolo sportivo per richiedere direttamente l'ammissione al Campionato di Serie B, quelle che retrocedono direttamente nel Campionato Nazionale Dilettanti e quelle che debbono disputare i play-off ed i play-out, viene determinata tenendo conto del punteggio in classifica e, in caso di parità di punteggio fra due o più squadre, mediante la compilazione di una graduatoria (c.d. "classifica avulsa") fra le squadre interessate, tenendo conto dell'ordine:

a. dei punti conseguiti negli incontri diretti;

- b. a parità di punti, della differenza tra le reti segnate e quelle subite negli stessi incontri;
- c. della differenza fra reti segnate e subite negli incontri diretti fra le squadre interessate;
- d. della differenza fra reti segnate e subite nell'intero Campionato;
- e. del maggior numero di reti segnate nell'intero Campionato;
- f. del minor numero di reti subite nell'intero Campionato;
- g. del maggior numero di vittorie realizzate nell'intero Campionato;
- h. del minor numero di sconfitte subite nell'intero Campionato;
- i. del maggior numero di vittorie esterne nell'intero Campionato;
- j. del minor numero di sconfitte interne nell'intero Campionato.

Criteri di organizzazione dei play-off e play-out

L'organizzazione delle gare di play-off e play-out compete alla Lega Pro, la quale assume il duplice ruolo sia di organizzatore che di titolare della competizione e dei singoli eventi.

Le gare devono essere disputate sui campi utilizzati dalle società durante il campionato. Il Presidente della Lega, tuttavia, potrà disporre la disputa delle gare predette su campo diverso da quello utilizzato dalla società ospitante nel corso del campionato, ove la capienza dello stesso sia ritenuta insufficiente per assicurare una congrua partecipazione dei sostenitori della società ospitata. Alle gare di play-off e play-out si applica la normativa di cui all'art. 57 n. 2 delle N.O.I.F.

Criteri organizzativi generali

Nel caso che si debbano disputare nel corso della stessa giornata gare che vedano impegnate società che utilizzano lo stesso campo di giuoco, si procederà per sorteggio a stabilire l'anticipo di una delle due gare.

Il Presidente della Lega potrà adottare diversa determinazione in relazione a specifiche ed oggettive esigenze di carattere generale non collegate ad interessi specifici delle società interessate. Le delibere del Presidente sono inappellabili.

c) Lega Nazionale Dilettanti

- Dipartimento Interregionale.

1) Campionato Nazionale Serie D: 9 gironi.

Le squadre classificate al 1° posto di ogni singolo girone avranno diritto di richiedere l'ammissione al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro, purché siano in possesso dei requisiti d'iscrizione al predetto campionato fissati dal Consiglio Federale. Qualora le società sopramenzionate rinuncino a partecipare al Campionato di Divisione Unica – Lega Pro o non siano in possesso dei prescritti requisiti, la Lega Nazionale Dilettanti segnalerà in sostituzione, per ciascun girone, altre società del Campionato Nazionale Serie D seguendo la graduatoria predisposta secondo apposito Regolamento

della L.N.D. - Dipartimento Interregionale, che abbia ottenuto l'approvazione da parte del Consiglio Federale.

L'ammissione della nuova società è condizionata al possesso dei requisiti richiesti dalle disposizioni federali.

Per carenze di organico del campionato di Serie C – 2a divisione (C2), il relativo completamento avverrà a cura del Consiglio Federale su proposta della Lega Professionisti Serie C, nonché, in caso di ulteriori carenze, su proposta della Lega Nazionale Dilettanti.

Le squadre di ciascun girone del Campionato Nazionale Dilettanti che, al termine di ogni stagione sportiva, occupano in classifica gli ultimi quattro posti, retrocedono al Campionato di Eccellenza Regionale.

Le squadre di ciascun girone del Campionato di Eccellenza Regionale che, al termine di ogni stagione sportiva, risultano prime classificate, acquisiscono il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti.

Acquisiscono altresì il titolo sportivo alla partecipazione al Campionato Nazionale Dilettanti le sette squadre vincitrici gli spareggi-promozione tra le seconde classificate di ogni singolo girone del Campionato di Eccellenza Regionale; le modalità degli spareggi-promozione vengono fissate dalla Lega Nazionale Dilettanti.

Acquisirà inoltre il titolo sportivo alla ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti la squadra di Eccellenza vincitrice la Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale -, ovvero l'altra finalista, purché anch'essa di Eccellenza, qualora la vincente la manifestazione abbia già acquisito il diritto sportivo alla partecipazione al Campionato di categoria superiore o sia di Promozione.

Nell'ipotesi in cui le due squadre finaliste della Coppa Italia Dilettanti – Fase Nazionale come sopra individuate, avessero già acquisito tale diritto, l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti della successiva stagione sportiva viene riservata nell'ordine e con esclusione di diverse e ulteriori assegnazioni:

a) alla società vincente di apposito spareggio fra le società di Eccellenza Regionale eliminate nelle gare della fase di semifinale;

b) alla società semifinalista soccombente nella previsione che l'antagonista abbia anch'essa acquisito per proprio conto il diritto alla promozione alla categoria superiore.

In tutte le ipotesi sopra previste, il diritto alla ammissione al C.N.D. non viene riconosciuto se la Società di Eccellenza interessata al termine della stagione sportiva viene retrocessa nel Campionato di Promozione.

- Comitati Regionali

- 1) Campionati Regionali.
- a) Campionato di Eccellenza.

Il Campionato di Eccellenza è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi; il numero dei gironi è stabilito dal Consiglio di Presidenza della Lega.

b) Campionato di Promozione.

- Il Campionato di Promozione è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.
- c) Campionato di 1a Categoria.
- Il Campionato di 1a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.
- d) Campionato di 2 a Categoria.
- Il Campionato di 2a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Regionale, anche tramite i Comitati Provinciali, sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige esso è organizzato da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province di Trento e di Bolzano.
- e) Campionato Regionale Juniores "Under 18".
- Il Campionato Regionale Juniores "Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Regionale, sulla base di uno o più gironi.
- 2) Campionati Provinciali
- a) Campionato di 3 a Categoria.
- Il Campionato di 3a Categoria è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.
- b) Campionato di "3 a Categoria Under 21".
- Il Campionato di "3 a Categoria Under 21" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.
- c) Campionato di "3 a Categoria Under 18".
- Il Campionato di "3 a Categoria Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.
- d) Campionato di "3.a Categoria Over 30".
- Il Campionato di "3.a Categoria Over 30" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.
- e) Campionato di "3.a Categoria Over 35".
- Il Campionato di "3.a Categoria Over 35" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.
- f) Campionato Provinciale Juniores "Under 18". Il Campionato Provinciale Juniores "Under 18" è organizzato da ciascun Comitato Provinciale sulla base di uno o più gironi.

- Dipartimento Calcio Femminile:

Competizioni Nazionali delegate dalla F.I.G.C.

I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nella Regione Trentino-Alto Adige i Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo di Trento e di Bolzano.

- Divisione Calcio a Cinque

- 1. Campionati Nazionali
- 2. Campionati Regionali
- 3. Campionati Provinciali

Le modalità di partecipazione e di svolgimento sono stabilite annualmente dal Consiglio Direttivo della Divisione. I Campionati Regionali e Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Regionale sulla base di uno o più gironi. Nel Comitato Regionale Trentino-Alto Adige i Campionati Provinciali sono organizzati da ciascun Comitato Provinciale Autonomo delle Province Autonome di Trento e di Bolzano.

- 2. Per i campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti, è prevista la facoltà di effettuazione di gare di play-off e play-out per la determinazione di promozioni e retrocessioni, fatti salvi i seguenti principi:
 - a) la squadra prima classificata di ogni girone dei singoli campionati acquisisce il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al campionato di categoria superiore;
 - b) La squadra ultima classificata di ogni girone dei campionati fino alla 2[^] Categoria compresa, retrocede automaticamente al campionato di categoria inferiore;
 - c) Fermo restando che le squadre seconde classificate nei singoli gironi del Campionato di Eccellenza acquisiscono automaticamente il diritto a disputare le gare di spareggio-promozione al Campionato Nazionale Dilettanti, è data facoltà ai Comitati Regionali di individuare le seconde classificate nei singoli gironi dei campionato di Eccellenza anche a mezzo dei play-off.

Le modalità ed i criteri di svolgimento delle eventuali gare di play-off e play-out sono demandate ai singoli Comitati e Divisioni, previa approvazione da parte del Consiglio di Presidenza della L.N.D.

d) Divisione Calcio Femminile:

Competizioni Nazionali:

- 1. Campionati Nazionali
- 2. Campionato Primavera
- 3. Coppa Italia

Le modalità di partecipazione e di svolgimento alle suddette competizioni sono stabilite annualmente dalla Divisione Calcio Femminile.

Per la determinazione di promozioni e retrocessioni possono essere effettuate gare di play-off e play-out.

- 3. Il Consiglio Federale fissa annualmente i termini perentori entro i quali le Leghe sono tenute a definire gli organici dei propri campionati.
- 4. A decorrere dalla stagione sportiva 2019/2020 il numero di squadre partecipanti al Campionato di Serie A, B e C, può essere ridotto rispetto a quello previsto dal comma 1 lettera a) e b) ma comunque non inferiore a 18 squadre per la Serie A e la Serie B e 40 per la Serie C.

Ciascuna lega può deliberare, dandone comunicazione alla FIGC entro il 31 dicembre di ciascun anno, il numero di squadre partecipanti al proprio campionato e la relativa modifica entra in vigore a decorrere dalla stagione successiva a quella della sua adozione.

Affinché la delibera della Lega possa avere efficacia è necessario che venga ratificata con delibera del Consiglio Federale adottata d'intesa con le altre Leghe interessate. L'intesa con le leghe interessate è necessaria esclusivamente laddove la modifica dell'ordinamento del Campionato abbia conseguenze sui meccanismi di retrocessione e promozione.

In tal caso i meccanismi di retrocessione e promozione verranno individuati con delibera del Consiglio Federale.

5. In caso di vacanza di organico nei campionati professionistici rispetto al numero che ogni lega ha individuato in conformità al comma 4 determinatasi all'esito delle procedure di rilascio delle Licenze Nazionali o determinatasi per revoca o decadenza dalla affiliazione o mancanza di requisiti per la partecipazione al Campionato, gli organici si integreranno attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate tra le società retrocesse della stessa Lega.

La presente disposizione non si applica tra la Lega Italiana Calcio Professionistico e la Lega Nazionale Dilettanti.

6. Solo nel caso in cui non vi sia ai sensi del comma 5 un numero di squadre da riammettere sufficiente a colmare le vacanze di organico, l'organico così come deliberato dalla Lega di competenza ai sensi del comma 4, verrà integrato attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.

Norma transitoria

Per la stagione sportiva 2019/2020 il Campionato di Serie B è articolato in un girone unico a 20 squadre e in ragione dell'attuale composizione del Campionato di Serie B, pari a 19 squadre, l'integrazione dell'organico è effettuata attraverso la promozione dal Campionato Serie C di una quinta società.

Laddove, all'esito della procedura di rilascio delle Licenze Nazionali o in ragione di provvedimenti di revoca o decadenza dalla affiliazione, l'organico del Campionato di Serie B per la stagione sportiva 2019/2020 di cui al comma 1 dovesse risultare inferiore a 20 squadre, l'integrazione dell'organico verrà effettuata attraverso la procedura di riammissione delle migliori classificate delle società retrocesse dalla Serie B nella stagione sportiva 2018/2019. In tale ultima ipotesi, qualora le squadre retrocesse dalla Serie B fossero destinatarie dei richiamati provvedimenti di revoca o decadenza dalla affiliazione o di diniego del rilascio della Licenza Nazionale, la vacanza di organico della Serie B verrà integrata attraverso la procedura di ripescaggio secondo i criteri deliberati dal Consiglio Federale.



COMUNICATO UFFICIALE N.221 Stagione Sportiva 2018/2019

Si trasmettono,	in allegato, i C.	U. dal	N.45/A	al N.47/A	della	F.I.G.C.,	inerenti	le
modifiche regolamenta	ıri degli artt. 8, 10	e 13 d	del C.G.	S				

PUBBLICATO IN ROMA IL 1° FEBBRAIO 2019

IL SEGRETARIO GENERALE (Massimo Ciaccolini)

IL PRESIDENTE (Cosimo Sibilia)

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 45/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche all'art. 8 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

La suddetta disposizione entra in vigore per le decisioni intervenute successivamente al 1° febbraio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 8 Violazioni in materia gestionale ed economica

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. Costituiscono illecito amministrativo la mancata produzione, l'alterazione o la falsificazione materiale o ideologica, anche parziale, dei documenti richiesti dagli Organi della giustizia sportiva, dalla COVISOC e dagli altri organi di controllo della FIGC, nonché dagli organismi competenti in relazione al rilascio delle licenze UEFA e FIGC, ovvero il fornire informazioni mendaci, reticenti o parziali.	1. Invariato
2. Costituiscono altresì illecito amministrativo i comportamenti comunque diretti a eludere la normativa federale in materia gestionale ed economica, nonché la mancata esecuzione delle decisioni degli organi federali competenti in materia.	2. Invariato
3. Salva l'applicazione delle più gravi sanzioni previste dalle norme in materia di licenze UEFA o da altre norme speciali, nonché delle più gravi sanzioni che possano essere irrogate per gli altri fatti previsti dal presente articolo, la società che commette i fatti di cui ai commi 1 e 2 è punibile con la sanzione dell'ammenda con diffida.	3. Invariato
4. La società che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi ovvero mediante qualsiasi altra attività illecita o elusiva, tenta di ottenere od ottenga l'iscrizione a una competizione cui non avrebbe potuto essere ammessa sulla base delle disposizioni vigenti, è punita con una delle sanzioni previste dalle lettere g), h), i), l) dell'art. 18, comma 1.	4. Invariato
5. Abrogato	5. Abrogato
6. La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica.	6. Invariato

7. La società appartenente alla Lega Nazionale Professionisti Serie A, alla Lega Nazionale Professionisti Serie B o alla Lega Italiana Calcio Professionistico che, mediante falsificazione dei propri documenti contabili o amministrativi, si avvale delle prestazioni di sportivi professionisti con cui non avrebbe potuto stipulare contratti sulla base delle disposizioni federali vigenti, è punita con la penalizzazione di uno o più punti in classifica.

8. La violazione in ambito dilettantistico dei divieti di cui agli artt. 94, comma 1, lettera a), 94 ter comma 8 e 94 quinquies comma 9 delle NOIF, comporta, oltre alla revoca del tesseramento, le seguenti sanzioni:

a) a carico della società, l'ammenda da € 5.000,00 ad € 20.000,00 e la penalizzazione di punti in classifica e, nei casì più gravi, la retrocessione all'ultimo posto in classifica del campionato di competenza;

b) a carico del dirigente o dei dirigenti ritenuti responsabili, l'inibizione di durata non inferiore a due anni;

c) a carico dei tesserati, la squalifica di durata non inferiore ad un anno.

Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11, delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della Lega Nazionale dilettanti (LND) e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile, o dal Tribunale Federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla

comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

9. Il mancato pagamento, nel termine previsto dall'art. 94 ter, comma 11, e 94 quinquies, comma 11 delle NOIF, delle somme accertate rispettivamente dalla Commissione Accordi Economici della Lega nazionale dilettanti (LND) e dalla Commissione Accordi Economici per il calcio Femminile, o dal Tribunale federale a livello nazionale – sezione vertenze economiche - comporta l'applicazione, a carico della società

7. Invariato

8. Invariato

9. Invariato

responsabile, della sanzione della penalizzazione di uno o più punti in classifica. La stessa sanzione si applica in caso di mancato pagamento, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione del lodo, delle somme accertate dal Collegio arbitrale della LND per gli allenatori tesserati con società dilettantistiche.

- 10. I dirigenti, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 e i collaboratori della gestione sportiva che partecipano agli illeciti di cui ai commi precedenti, sono soggetti alla sanzione della inibizione di durata non inferiore a sei mesi.
- 11. I tesserati che pattuiscono con la società o percepiscono comunque dalla stessa compensi, premi o indennità in violazione delle norme federali, sono soggetti alla squalifica di durata non inferiore a un mese.
- 12. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 16 bis, comma 1, delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, le seguenti sanzioni:
- a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
- b) a carico dei soci, anche se interposti, aventi plurime partecipazioni, la sanzione di cui alla lettera h) dell'art. 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.
- 13. L'inosservanza del divieto di cui all'art. 52, comma 6 delle NOIF comporta, su deferimento della Procura federale, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
- a) a carico della società la penalizzazione di almeno 2 punti in classifica e l'ammenda da € 10.000,00 ad € 50.000,00 da destinarsi alla FIGC per la cura del vivaio nazionale;
- b) a carico dei soci, amministratori e dirigenti la sanzione di cui alla lettera h) dell'art 19, comma 1, per un periodo non inferiore ad un anno.
- 14. La mancata esecutività dei contratti conclusi tra società professionistiche e tra tesserati e società professionistiche, direttamente imputabile a una società, comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui alla lettera g) dell'art. 18,

10. Invariato

11. Invariato

12. Invariato

13. Invariato

14. Invariato

- comma 1, nella misura di almeno un punto di penalizzazione in classifica.
- 15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g) dell'art. 18, comma 1, e di quelle di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.
- 15. Il mancato pagamento entro trenta giorni delle somme poste a carico di società o tesserati dagli Organi della giustizia sportiva o da collegi arbitrali competenti ai sensi delle norme federali comporta, fermo l'obbligo di adempimento, l'applicazione per le società delle sanzioni di cui alle lettere a), b), c), g), dell'art. 18, comma 1 e in casi particolarmente gravi o di recidiva di quelle di cui alle lettere h), i), l), dell'art. 18, comma 1, e per i tesserati le sanzioni di cui alle lettere a), b), c), d), f), g), h) dell'art. 19, comma 1

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 46/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche all'art. 10 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore dal 1° luglio 2019.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 10 Doveri e divieti in materia di tesseramenti, trasferimenti, cessioni e controlli societari

VECCHIO TESTO 1. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 è fatto divieto di svolgere attività comunque attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto o al tesseramento di calciatori e tecnici, salvo che avvengano nell'interesse della propria società. È fatto altresì divieto, nello svolgimento di tali attività, di avvalersi di soggetti non autorizzati e di avere comunque contatti con tesserati inibiti o squalificati. In questi casi gli atti, anche se conclusi, sono privi di effetto. 2. Le attività attinenti al trasferimento, alla

- 2. Le attività attinenti al trasferimento, alla cessione di contratto e al tesseramento di calciatori devono essere svolte conformemente alle disposizioni federali ed ai regolamenti delle Leghe.
- 3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 applica una sanzione non all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia controllo delle società di professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a

NUOVO TESTO

1. Invariato

2. Invariato

3. Salva l'applicazione di disposizioni speciali, alle società responsabili delle violazioni dei divieti e delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 applica una sanzione non inferiore all'ammenda. La società che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni federali in materia di controllo delle società professionistiche o di ammissione ai campionati professionistici o di rilascio di licenze FIGC è punita, per ogni inadempimento, con le sanzioni previste dalle medesime disposizioni federali ovvero, in mancanza, con quelle dell'ammenda o della penalizzazione di uno o più punti in classifica.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta

carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per solo il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b1) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1º luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, carico della società a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie A, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo trimestre (1° luglio-30 settembre), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva:

b) per il solo secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, carico della a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b1) per il secondo trimestre (1° ottobre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);

c) per il terzo trimestre (1° gennaio-31 marzo) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di e della Lega Italiana Calcio В Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti: a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta carico società l'applicazione, a della responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze

di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al terzo trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto trimestre (1° aprile-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quarto trimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, degli emolumenti dovuti: a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, carico della società a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo bimestre (1º novembre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

- d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, carico della a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;
- e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica

recidiva;

b1) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);

c) per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta carico della società l'applicazione, a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva:

- c1) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per uno di quelli precedenti, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);
- d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta della l'applicazione, a carico responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva:
- e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva:

b) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta della società carico l'applicazione, a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

Il mancato pagamento da parte delle società di Serie B e della Lega Italiana Calcio Professionistico, nei termini fissati dalle disposizioni federali, delle ritenute Irpef, dei contributi Inps e del Fondo di Fine Carriera relativi agli emolumenti dovuti:

a) per il primo bimestre (1° luglio-31 agosto), e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

b) per il solo secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta carico della società l'applicazione, a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

c) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta carico della società l'applicazione, responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta carico della società a l'applicazione, responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al

b1) per il secondo bimestre (1° settembre-31 ottobre) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);

c) per il solo terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre), in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta carico della società l'applicazione, a responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva:

c1) per il terzo bimestre (1° novembre-31 dicembre) e per uno di quelli precedenti, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. i);

d) per il quarto bimestre (1° gennaio-28/29 febbraio) e per quelli precedenti, ove non assolti in favore di tesserati, lavoratori prima, dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, carico della società а responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

e) per il quinto bimestre (1° marzo-30 aprile) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

3 bis. La società dilettantistica che non adempie agli obblighi di comunicazione e di deposito nei termini fissati dalle disposizioni di ammissione ai campionati nazionali e regionali dilettantistici emanati dalla L.N.D. è punita con le sanzioni previste dalle predette disposizioni.

4. Ai dirigenti federali, nonché ai dirigenti, ai tesserati delle società, ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, che contravvengono ai divieti e alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione della inibizione temporanea per un periodo non inferiore a tre mesi.

5. Per la violazione, comunque posta in essere, delle disposizioni in materia di tesseramento e di cessione di contratto di calciatore proveniente o provenuto da Federazione estera, di cui all'art. 102, comma 4, delle NOIF, si applicano le seguenti sanzioni: alla società, dell'ammenda fino al 10% del valore di acquisizione del calciatore; ai dirigenti e ai soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5, della inibizione temporanea; al calciatore, della squalifica a tempo.

6. La violazione delle norme federali in materia di tesseramenti compiuta mediante falsa attestazione di cittadinanza costituisce illecito disciplinare. Le società, nonché i loro dirigenti, tesserati, soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 che compiano direttamente o tentino di

quinto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva;

f) per il sesto bimestre (1° maggio-30 giugno) e per quelli precedenti, ove non assolti prima, in favore di tesserati, lavoratori dipendenti e collaboratori addetti al settore sportivo, con contratti ratificati, comporta l'applicazione, a carico della società responsabile, della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), a partire da almeno due punti di penalizzazione in classifica da scontarsi nella stagione sportiva successiva al sesto bimestre. La sanzione dovrà applicarsi, ai sensi dell'art. 16 del presente Codice, tenuto conto della natura e della gravità dei fatti commessi, valutate le circostanze aggravanti e attenuanti e l'eventuale recidiva.

3. bis. Invariato

4. Invariato

5. Invariato

6. Invariato

compiere, ovvero consentano che altri compiano, atti volti ad ottenere attestazioni o documenti di cittadinanza falsi o comunque alterati al fine di eludere le norme in materia di ingresso in Italia e di tesseramento di calciatori extracomunitari, ne sono responsabili, applicandosi le sanzioni di cui ai successivi commi 8 e 9. Alle stesse sanzioni soggiacciono le società, i dirigenti e i tesserati qualora alle competizioni sportive partecipino calciatori sotto falso nome o che comunque non abbiano titolo per prendervi parte.

- 7. Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di incentivazione e promozione dei giocatori locali comporta l'applicazione a carico della società responsabile della sanzione di cui all'art. 18, comma 1, lett. g), nella misura di almeno 1 punto di penalizzazione in classifica.
- 8. Nell'ipotesi di cui al comma 6, se viene accertata la responsabilità oggettiva della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere c), g), h), i) dell'art. 18, comma 1, mentre se viene accertata la responsabilità diretta della società ai sensi dell'art. 4, il fatto è punito, a seconda della gravità, con le sanzioni previste dalle lettere g), h), i) dell'art. 18, comma 1.
- 9. I dirigenti, i tesserati delle società, i soci e non soci di cui all'art. 1 bis, comma 5 riconosciuti responsabili dei fatti di cui al precedente comma 6, sono puniti con la sanzione dell'inibizione o della squalifica per un periodo non inferiore a due anni.
- 10. Per le altre violazioni delle disposizioni federali in materia di tesseramenti e controlli societari si applicano le sanzioni dell'inibizione o della squalifica.
- 11. Le parti che, senza giusta causa, recedano da un contratto di prestazione sportiva o ne interrompano l'esecuzione commettono una violazione rilevante anche ai fini disciplinari, punita con le sanzioni di cui alle lettere b), c), n) dell'art. 18, comma 1, e quelle di cui alle lettere c), d), e), f), g), h) dell'art. 19, comma 1.

7. Invariato

8. Invariato

9. Invariato

10. Invariato

11. Invariato

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14 CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/A

Il Consiglio Federale

- ritenuto opportuno modificare le diposizioni contenute nell'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva;
- visto l'art. 27 dello Statuto Federale

delibera

di approvare le modifiche all'art. 13 del Codice di Giustizia Sportiva, secondo il testo allegato sub A).

Le suddette modifiche entreranno in vigore dal turno di Campionato successivo alla data della loro pubblicazione.

PUBBLICATO IN ROMA IL 30 GENNAIO 2019

IL SEGRETARIO Antonio Di Sebastiano IL PRESIDENTE Gabriele Gravina

CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Art. 13
Esimente e attenuanti per comportamenti dei propri sostenitori

VECCHIO TESTO	NUOVO TESTO
1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.	1. La società non risponde per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 se ricorrono congiuntamente tre delle seguenti circostanze: a) la società ha adottato ed efficacemente attuato, prima del fatto, modelli di organizzazione e di gestione della società idonei a prevenire comportamenti della specie di quelli verificatisi, avendo impiegato risorse finanziarie ed umane adeguate allo scopo; b) la società ha concretamente cooperato con le forze dell'ordine e le altre autorità competenti per l'adozione di misure atte a prevenire i fatti violenti o discriminatori e per identificare i propri sostenitori responsabili delle violazioni; c) al momento del fatto, la società ha immediatamente agito per rimuovere disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, o per far cessare i cori e le altre manifestazioni di violenza o di discriminazione; d) altri sostenitori hanno chiaramente manifestato nel corso della gara stessa, con condotte espressive di correttezza sportiva, la propria dissociazione da tali comportamenti; e) non vi è stata omessa o insufficiente prevenzione e vigilanza da parte della società.
2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione dell'articolo 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle	2. La responsabilità della società per i comportamenti tenuti dai propri sostenitori in violazione degli articoli 11 e 12 è attenuata se la società prova la sussistenza di alcune delle

circostanze elencate nel precedente comma 1.

circostanze elencate nel precedente comma 1.



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO 00198 ROMA - VIA PO, 36 Stagione Sportiva 2018 - 2019

COMUNICATO UFFICIALE N° 45 del 01/02/2019

UNDER 12 FEMMINILE DANONE NATIONS CUP 2018/2019

Torneo Nazionale Giovanile di calcio

REGOLAMENTO GENERALE





DANONE NATIONS CUP 2018/2019 TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO UNDER 12 FEMMINILE

REGOLAMENTO GENERALE

Il Settore Giovanile e Scolastico della FIGC organizza un Torneo a carattere Nazionale riservato alle giovani calciatrici delle **Categorie UNDER 12** delle società professionistiche di Serie A, di Serie B e di Lega PRO, delle Società di Serie A e di Serie B Femminile della LND e delle Scuole di Calcio Élite che hanno attivato il Progetto relativo allo sviluppo dell'Attività Femminile, oltre che delle Società Femminili riconosciute come "Scuole di Calcio".

Il Torneo Under 12 Femminile costituisce la fase preliminare nazionale del Torneo DANONE NATIONS CUP, che viene sviluppato in 40 nazioni dei differenti continenti. Ciascuna nazione sviluppa il Torneo considerando i principi basilari di partecipazione attiva e di FAIR PLAY, organizzando uno specifico torneo. In 7 nazioni, tra cui l'Italia, il Torneo viene organizzato specificamente per le ragazze per dar vita ad un torneo parallelo a quello maschile.

La FIGC e Danone Italia, nello spirito di sviluppo dell'attività calcistica ha sviluppato il Torneo coinvolgendo le giovani calciatrici Under 12, portando la squadra vincente di questo torneo all'evento Internazionale Danone Nations Cup, previsto a Barcellona (Spagna) nel mese di Ottobre 2019, al fine di confrontarsi con giovani coetanei di diversa provenienza e cultura.

Di seguito si riportano modalità di iscrizione, Regolamento Tecnico, Regolamento del Gioco Tecnico e Regolamento Fair Play del *Torneo Under 12 Femminile – Danone Nations Cup 2019*.

Categoria di Partecipazione

Il Torneo è riservato alle giovani calciatrici della Categoria UNDER 12 nate dal 01.01.2006 al 31.12.2007. È inoltre possibile utilizzare ragazze nate nel 2008 che abbiano compiuto il 10° anno d'età

La fase internazionale, prevista nella stagione sportiva 2019/20, a cui accederà la vincitrice della fase Nazionale, è riservata a calciatrici nate dall'1/1/2007 al 31/12/2008,

Iscrizioni

Le squadre potranno aderire all'iniziativa iscrivendosi direttamente alla FIGC-Settore Giovanile e Scolastico, collegandosi all'indirizzo <u>www.u12femminile.it</u>, cliccando sulla voce del menù **ISCRIZIONE** e compilando il relativo form. <u>Il termine di scadenza delle iscrizioni è fissato al 13 Febbraio 2019</u> <u>chi non formalizzerà l'iscrizione non potrà partecipare alla manifestazione</u>

Alla fase preliminare ciascuna società può iscrivere una o più squadre.

Nel caso di iscrizione di più squadre, una società che dovesse qualificarsi alla fase interregionale potrà essere rappresentata da una sola squadra.

Il Torneo prevede:

- Una fase preliminare Provinciale o Regionale, una fase Interregionale e la fase finale Nazionale
- Le fasi Provinciali e Regionali si svolgeranno solo dove il numero di squadre iscritte sarà sufficiente per garantirne lo svolgimento
- Nelle regioni dove il numero delle squadre iscritte non sia sufficiente per garantire lo svolgimento delle fasi Provinciali o Regionali, si procederà allo svolgimento di una Fase Interprovinciale che potrebbe coinvolgere differenti regioni

- Le fasi Interregionali saranno organizzate in due giornate suddividendo le partecipanti in 4 gruppi, nei week-end compresi tra il **04 Maggio ed il 26 Maggio**, le città sedi delle finali interregionali e il calendario delle gare verranno resi noti successivamente con apposito Comunicato Ufficiale. Eventuali costi di soggiorno previsti per tale fase saranno a carico dell'organizzazione
- Le prime classificate di ogni raggruppamento della fase Interregionale saranno ammesse alla Fase Finale Nazionale che si svolgerà a Coverciano (FI) nel week-end del 15/16 Giugno 2019, in occasione del 11° Grassroots Festival. I costi di trasferta e soggiorno previsti per tale fase saranno a carico dell'organizzazione

Norme di Tesseramento

Possono partecipare al Torneo le giovani calciatrici della **Categoria UNDER 12** regolarmente tesserate FIGC con la propria società per la stagione in corso.

In caso di necessità, le società, possono usufruire di un numero massimo di 3 giocatrici in prestito da altra società non partecipante al Torneo, purché munite di regolare nulla-osta della società di appartenenza. I nulla osta dei prestiti dovranno essere inviati al Settore Giovanile e Scolastico prima della data di inizio stabilita da ogni Comitato Regionale della manifestazione

I prestiti autorizzati saranno validi per tutta la durata della manifestazione e non potranno essere sostituiti.

Identificazione dei calciatori

Gli Arbitri, i Tecnici o i Dirigenti che arbitreranno le gare, prima di dare inizio alla manifestazione, controlleranno che i dati dei documenti di identificazione corrispondano a quelli trascritti nell'elenco di gara, come previsto dall'Art. 71 delle N.O.I.F. "Identificazione dei calciatori".

Giustizia sportiva

La Giustizia sportiva sarà amministrata dal Giudice Sportivo del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC che applicherà le norme del Codice di Giustizia sportiva.

- L'eventuale espulsione di un calciatore nel corso di una qualsiasi gara comporta la squalifica automatica per una gara
- L'eventuale espulsione del portiere nel corso di una qualsiasi gara non comporta la squalifica automatica, in deroga a augnto previsto dall'articolo 19 comma 10 del CGS
- I calciatori che incorrono in due ammonizioni saranno squalificati per una gara. Le ammonizioni comminate nella fase Regionale che non comportino squalifica verranno azzerate nella fase Interregionale

La violazione di quanto previsto dall'art. 4 del regolamento tecnico di giuoco sulla sostituzione di calciatori determinerà l'applicazione della punizione sportiva della perdita della gara.

Avverso i provvedimenti del Giudice Sportivo non è ammesso "reclamo".

Arbitraggio delle Gare

Le partite saranno arbitrate da Tecnici o Dirigenti regolarmente tesserati dalla F.I.G.C messi a disposizione dalle Società partecipanti o dall'organizzazione del Torneo.

In ogni caso i rapporti gara con allegate le distinte dei giocatori dovranno essere trasmesse al *Comitato Organizzatore di competenza*, nei termini previsti per la necessaria visione del giudice sportivo

REGOLAMENTO TECNICO DI GIOCO

Art. 1 – II campo di gioco

Le dimensioni del terreno di gioco saranno comprese tra i seguenti valori:

Lunghezza: misure minime 50 mt. misure massime 70 mt. Larghezza: misure minime 40 mt. misure massime 50 mt.

Le dimensioni della porta saranno comprese tra i seguenti valori: 5-6 x 1,80-2 metri.

Art. 2 - Pallone

Il pallone utilizzato per le gare è convenzionalmente identificato con il numero "4".

Art. 3 – Modalità di svolgimento e Durata delle gare

Laddove possibile, lo sviluppo dell'attività prevede l'organizzazione di incontri a cui partecipano di norma 3, 4 o 5 squadre (concentramento)

Ad ogni concentramento le squadre si confronteranno in **Gare 8 vs 8** e prove di **abilità tecnica** (Shootout) a confronto (Vedi Regolamento Gioco Tecnico)

Le gare, che si svolgeranno tutte nella medesima giornata, verranno suddivise in tre tempi della durata di 10 minuti ciascuno.

Art. 4 – Sostituzione dei giocatori

Tutte le calciatrici in distinta dovranno giocare almeno un tempo dei primi due; pertanto al termine del primo tempo dovranno essere effettuate obbligatoriamente tutte le sostituzioni e le nuove entrate non potranno più essere sostituite fino al termine del secondo tempo tranne che per validi motivi di salute; mentre durante il gioco sarà possibile sostituire le bambine che hanno già preso parte al primo tempo per intero; nel terzo tempo, quindi, potranno essere effettuate sostituzioni con il sistema dei "cambi liberi".

Art. 5 - Punteggi e classifiche

Ciascun tempo è una mini gara che si conclude con un proprio risultato. I tempi successivi al primo (secondo e terzo) inizieranno con il punteggio di O-O. Il risultato finale della gara sarà determinato dal numero di mini-gare (tempi di gioco) vinte da ciascuna squadra (1 punto per ciascun tempo vinto o pareggiato).

ESEMPI CALCOLO RISULTATO FINALE:

- Pareggio in tutti e tre i tempi della gara: risultato finale 3-3
- Due tempi in pareggio ed un tempo vinto da una delle due squadre: 3-2
- Un tempo in pareggio e due tempi vinti da una delle due squadre: 3-1
- Vittoria della stessa squadra in tutti e tre i tempi: 3-0
- Una vittoria a testa ed un pareggio nei tre tempi: 2-2
- Due vittorie di una squadra ed una vittoria dell'altra nei tre tempi: 2-1.

Al risultato finale andrà aggiunto un punto per la squadra che sarà risultata vincitrice della sfida di abilità tecniche agli "Shootout" (un punto da aggiungere al risultato della gara per la squadra che ha vinto, oppure un punto per ciascuna squadra in caso di parità) sarà attribuito un ulteriore punto alle società che hanno in distinta un numero di calciatrici non inferiore a 14

Una volta stabilito l'esito finale della partita saranno attribuiti i seguenti punteggi validi per la classifica finale:

3 punti in caso di vittoria;

1 punto in caso di pareggio;

O punti in caso di sconfitta.

Qualificazione al turno successivo

Per determinare la/e squadra/e che potranno accedere al turno successivo verrà considerata la graduatoria finale.

Il numero di squadre che passeranno al turno successivo verrà comunicato di volta in volta in base al numero di squadre iscritte ed allo sviluppo dell'attività nello specifico territorio di appartenenza.

Nel caso in cui due o più squadre terminino il girone ed i relativi incontri con lo stesso numero di punti, verranno considerati i criteri in ordine elencati:

- 1. Esito degli incontri diretti (risultato dei 3 tempi di gioco)
- 2. Esito delle sfide agli "Shoot Out"
- 3. Maggior Numero di calciatrici coinvolte
- 4. Miglior punteggio ottenuto nella graduatoria Fair Play
- 5. Sorteggio

La graduatoria Fair Play verrà considerata utile per determinare la classifica finale solo dopo la verifica dei punti 1, 2 e 3 dei criteri sopra citati.

Nel caso in cui il punteggio FAIR PLAY sia ancora in parità, per la determinazione della migliore classificata, si procederà come previsto al punto 5





DANONE NATIONS CUP 2017/2018 REGOLAMENTO GIOCO DI ABILITA' TECNICA

"SHOOTOUT": 1:1, rigore in movimento

NORME REGOLAMENTARI

- 1. Il Gioco di Abilità Tecnica è una sfida agli "ShootOut": sfida 1:1 tra giocatore e portiere delle due squadre che si confrontano.
- 2. L'obiettivo è quello di favorire l'apprendimento della tecnica, in particolare nel tiro in porta e nel dribbling (1:1).
- 3. La calciatrice che svolge il ruolo di attaccante parte con la palla al piede da una distanza di mt. 20 dalla porta ed ha il tempo massimo di 8" per terminare l'azione.

 La partenza viene determinata dal fischio dell'arbitro. Dal fischio dell'arbitro parte il conteggio del tempo.
- 4. Il portiere deve posizionarsi sulla linea della porta e può muoversi in avanti quando parte l'azione dell'attaccante (quindi potrebbe non coincidere con il fischio dell'arbitro).
- 5. Nel caso di respinta del portiere, palo o traversa l'azione deve considerarsi conclusa e non sarà possibile colpire ancora il pallone per una seconda conclusione.
- 6. Gli "Shootout" verranno effettuati da tutte le calciatrici partecipanti alla gara, tenendo conto degli obblighi fissati dal regolamento tecnico delle gare in merito alle sostituzioni. Di seguito il dettaglio relativo alla procedura:
 - a. prima dell'inizio del primo tempo della gara verranno effettuati contemporaneamente n°8 "Shootout" per squadra, coinvolgendo le calciatrici che devono prendere parte al primo tempo.
 - b. prima del secondo tempo verranno effettuati ulteriori n°8 "Shootout" coinvolgendo le calciatrici che devono prendere parte al secondo tempo.
- 7. Al termine delle due fasi di "Shootout" verranno conteggiati i goal realizzati da entrambe le squadre.
 - La squadra risultata vincitrice guadagnerà un punto da aggiungere al risultato dell'incontro.
 - In caso di parità, come per i tempi di gioco, verrà assegnato un punto a ciascuna squadra.





DANONE NATIONS CUP 2016 REGOLAMENTO FAIR PLAY

CONDIZIONI GENERALI

- 1) Promotore dei valori che contraddistinguono l'evento, la gara verrà valutata anche in merito alla condotta FAIR PLAY dal Comitato Organizzatore e dagli Arbitri.
- 2) L'obiettivo è quello di favorire lo spirito sportivo tra i giocatori, i responsabili delle squadre e lo staff organizzativo, di contrastare i cattivi comportamenti ma anche di incoraggiare e valorizzare quelli hunni.
- 3) Al fischio finale di ciascuna partita l'arbitro compilerà un apposito form di valutazione della gara.
- 4) Eccezionalmente, il Comitato Organizzatore di DANONE CUP si riserva il diritto di premiare o punire i comportamenti delle squadre con un ulteriore punto.

CRITERI DI VALUTAZIONE

A. Da parte degli arbitri

La valutazione del comportamento delle squadre durante le partite viene effettuata seguendo due categorie:

- Comportamenti di Fair Play premiati dall'Arbitro con il Cartellino Verde ("Green Card")
- Atteggiamenti sanzionati dall'arbitro
- Atteggiamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall'arbitro)
- Atteggiamenti fuori dal campo prima, durante e dopo la gara
- 1) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall'arbitro (es.non finalizzare una sicura occasione da goal per permettere di soccorrere un avversario infortunato, etc.):
 - (a) Green Card: +1 punto per ciascun cartellino verde
- 2) Sanzioni per non conformità con le regole del gioco (riportate dell'arbitro):
 - (a) Ammonizioni: -1 punto per ciascun cartellino giallo
 - (b) Espulsioni: -5 punti per ciascun cartellino rosso
- 3) Sanzioni applicate per comportamenti nelle aree tecniche (anche se non sanzionati dall'arbitro):
 - (a) Continuo vociare o urlare: -5 punti
 - (b) Proteste nei confronti dell'arbitro: -5 punti
 - (c) Mancato rispetto del protocollo prima, durante e dopo la partita (p.e. non stringere le mani della squadra avversaria):

 -5 punti
 - (d) Atteggiamenti violenti (verbali o fisici): -5 punti
 - (e) Lasciare l'area tecnica sporca: -5 punti
- 4) Premiazione di comportamenti di Fair Play significativi riportati dall'arbitro prima, durante e dopo la gara (es. accoglienza della squadra avversaria, condivisione della procedura di ingresso in campo, organizzazione/partecipazione a "terzo tempo Fair Plau".):
 - (a) +1 punto complessivo per l'atteggiamento positivo riscontrato

VALUTAZIONE FINALE

- 1) La valutazione finale di ogni squadra verrà calcolata sommando i punti assegnati da arbitri e Comitato Organizzatore, nel corso delle gare del concentramento.
- 2) In caso di parità, i criteri utilizzati per determinare la migliore classificata, saranno, nell'ordine, i sequenti:
 - a. La squadra che è stata meno sanzionata durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato Organizzatore)
 - b. La squadra che ha mostrato più rispetto dei valori durante la competizione (da arbitro e/o dal Comitato Organizzatore)
 - c. La squadra che ha ottenuto il maggior numero di "Green Card"
- 3) La graduatoria finale FAIR PLAY potrà essere determinante per la definizione della graduatoria finale, secondo quanto stabilito dal punto 3 "Punteggi e Classifiche" del regolamento generale.





DANONE NATIONS CUP 2018/2019 TORNEO NAZIONALE GIOVANILE DI CALCIO A OTTO UNDER 12 FEMMINILE

MODULO DI ISCRIZIONE

La Società		
Indirizzo		N°
Città		
CAP		
Telefono	Fax	
e-mail		
o man	Chiede di essere iscritta a	l Ila
	DANONE NATIONS CUP 2	2018
	con numerosquadr	е
	DIRIGENTE RESPONSA	DII E
Cognome e N	Nome DINIGENTE RESPONSA	DILE
Telefono	Fax	
e-mail		
Disponibilità	à ad ospitare gare del torneo SI NO	
Campi disp	onibili N°	
Spogliatoi d	disponibili N°	
- 1 9		
	Timbro Società	Il Presidente



SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BARI-NOICATTARO

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio Quarto, con riferimento all'attività del **Centro Federale Territoriale di Noicattaro (BA)** comunica l'elenco dei convocati per il giorno <u>lunedì 11 Febbraio 2019</u>, presso il Campo Sportivo Comunale di Noicattaro - Via Casamassima – NOICATTARO (BA).

I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l'attività agonistica, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile Organizzativo:

Sig. Francesco SCHITO Tel. 3886905496

e-mail: francesco schito@virgilio.it

STAFF

Responsabile Organizzativo C.F.T.: SCHITO Francesco

Collaboratore Organizzativo: DIDONNA Maria

Responsabile Tecnico C.F.T.: TAVARILLI Vincenzo

Istruttore Under 15 F: LISO Donato

Istruttore Under 14 M:

Istruttore Under 13 M: PONTRELLI Gaetano Preparatore dei portieri: RAGUSO Giuseppe

Preparatore Atletico: GIUNTO Antonio

Collaboratore Tecnico: BALDASSARRE Nicola Medici: ORTOLANO Vito e AMENDOLA Ferdinando

Fisioterapista: VESPASIANI Marco Psicologo: GIANCASPRO Maria Luisa

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.











CENTRI FEDERALI TERRITORIALI PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BARI-NOICATTARO

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE

ORARIO: (Ritrovo ore 15,00)

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
BELLACICCO	ANDREA	27/05/2005	FOOTBALL AC.GIOIA
BOTTALICO	SAMUELE	13/03/2005	PASSEPARTOUT
CONTINI	MARCO TOMMASO	28/01/2005	NEW FOOTBALL AC.
D'ALESSANDRO	NICOLO'	22/06/2005	RIVER BARI
DE GREGORIO	DOMENICO	05/06/2005	NOICATTARO CALCIO
FORGIONE	ORAZIO RIZIERO	18/11/2005	VIRTUS PALESE
FORGIONE	FEDERICO	18/11/2005	VIRTUS PALESE
JAWAD	MOHAMED	02/05/2005	MODUGNO
LISO	GIUSEPPE	10/11/2005	LEVANTE AZZURRO
LOMORO	GIOVANNI	30/10/2005	FESCA SLY
LOIUDICE	LORENZO	19/08/2005	LEVANTE AZZURRO
LORUSSO	FRANCESCO	17/01/2005	LEVANTE AZZURRO
MONTANI	PIERLUIGI	13/01/2005	PASSEPARTOUT
MOREA	STEFANO	05/10/2005	ATL. CASAMAXIMA
PRIORE	FRANCESCO	07/09/2005	PRO CALCIO BARI
RANIERI	ALESSANDRO	24/04/2005	PASSEPARTOUT
ROTONDO	MATTEO	06/09/2005	LEVANTE AZZURRO
SANSONETTI	SIMONE	04/01/2005	NOCI AZZURRI 2006
SERRA	EMANUELE	10/04/2005	FOOTBALL AC.GIOIA
TAMMA	LEONARDO	09/01/2005	PASSEPARTOUT
TARULLI	RUBEN	24/05/2005	PRO CALCIO BARI
TRENTADUE	CLAUDIO	09/07/2005	INTESA BARI
TRICARICO	MATTIA	31/12/2005	ARCOBALENO TRIGC.
VITERBO	NICOLA	12/10/2005	VIRTUS PALESE











CENTRI FEDERALI TERRITORIALI PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BARI-NOICATTARO

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (Gruppo 1)

ORARIO: (Ritrovo ore 15,00)

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
ALFONSO	MATTIA	31/03/2006	MODUGNO
ARMENISE	DANIELE	19/01/2006	FESCA SLY
BELLADONNA	LUCA	14/02/2006	VIRTUS PALESE
BONERBA	NICOLA	21/07/2006	FREE TIME AZZURRO
BUOMPANE	DONATO ANTONIO	31/03/2006	FOOTBALL AC.GIOIA
CAFARELLA	ALESSANDRO	08/09/2006	LEVANTE 2008
CARDASCIO	ALESSANDRO	20/11/2006	LEVANTE AZZURRO
CIPRIANI	CARLO	21/01/2006	FESCA SLY
CORRENTI	AMBROGIO	12/05/2006	LEVANTE AZZURRO
DE LUCCI	PAOLO	27/10/2006	LEVANTE AZZURRO
DE VITO	FILIPPO	24/02/2006	LEVANTE 2008
FERRIGNI	EDOARDO	03/02/2006	FREE TIME AZZURRO
GIANCOLA	ANTONIO	21/12/2006	ESPERIA
HUSSAIN	SHEZAD MIR	17/08/2006	BARI CAMPIONI
LEO	FABIO	09/08/2006	FOOTBALL AC.GIOIA
LOFRESE	GIORGIO	24/08/2006	BARI CAMPIONI
NOTARNICOLA	ANDREA DONATO	19/02/2006	NOCI AZZURRI 2006
PERRICCI	GABRIELE	22/03/2006	SOCCER SCHOOL
PINTO	ANGELO	17/11/2006	SOCCER SCHOOL
RECCHIA	ANDREA	25/01/2006	ESPERIA
RUCCI	FRANCESCO	28/02/2006	BARI CAMPIONI
SANTORO	GIANMARCO	31/07/2006	ESPERIA
SERRA	CARLO ANTONIO	17/08/2006	FOOTBALL AC.GIOIA
VICENTI	RICCARDO	17/10/2006	ATLETICO NOCI
VILLANI	DAVIDE	14/08/2006	KENDRO CALCIO











CENTRI FEDERALI TERRITORIALI PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BARI-NOICATTARO

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (Gruppo 2)

ORARIO: (Ritrovo ore 16,30)

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
ANGELICCHI	VICTOR	15/05/2006	ATL. CASAMAXIMA
BELLOMO	CRISTIAN	13/03/2006	PASSEPARTOUT
BOCCUZZI	ANDREA	18/11/2006	PRO GIOVENTU'
CAPURSO	GABRIELE	27/11/2006	RIVER BARI
D'AMBROSIO	RAFFAELE	19/07/2006	NICK CALCIO
DE BELLIS	GIUSEPPE	06/12/2006	ARCOBALENO TRIGG.
DICUONZO	MICHELE	25/05/2006	NICK CALCIO
DI CILLO	GIUSEPPE	07/01/2006	NICK CALCIO
DI LAURO	CHRISTIAN	15/02/2006	PASSEPARTOUT
IUSCO	GIUSEPPE	08/03/2006	LIBERTY BARI
LAFRONZA	ANDREA	13/11/2006	NEW FOOTBALL AC.
LAGHEZZA	NICHOLAS	20/02/2006	RIVER BARI
LAPENNA	CRISTIANO	14/10/2006	GINN. ANGIULLI
LAUDADIO	FLAVIO	02/08/2006	PRO GIOVENTU'
LENOCI	FRANCESCO	08/02/2006	NICK CALCIO
LISCO	FABIO VITO	15/08/2006	NEW FOOTBALL AC.
MAIO	GIOVANNI	27/06/2006	NICK CALCIO
MORISCO	GERMANO	18/11/2006	PASSEPARTOUT
PALOSCIA	ANDREA	17/10/2006	RIVER BARI
PASTORE	ALESSANDRO	05/06/2006	ATL. CASAMAXIMA
PEDICO	FRANCESCO	11/10/2006	NICK CALCIO
RANIERI	FRANCESCO VITO	25/09/2006	ARCOBALENO TRIGG.
SALOMONE	MICHELE	05/09/2006	NICK CALCIO
SCARDICCHIO	DAVIDE	25/02/2006	ATL. CASAMAXIMA
TATULLO	ROMANO	21/10/2006	KIDS CLUB CONVERS.











CENTRI FEDERALI TERRITORIALI PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BARI-NOICATTARO

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

ORARIO: (Ritrovo ore 16,30)

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
BIANCO	DALILA	24/09/2004	PINK SPORT TIME
BUTTIGLIONE	BIANCA	18/05/2006	PINK SPORT TIME
CAPRIATI	GIULIA	07/05/2004	PINK SPORT TIME
COSTANZA	PRISCILLA	25/10/2005	PINK SPORT TIME
DE PALO	ISABEL	07/04/2004	PINK SPORT TIME
DE ZIO	DANIELA	27/05/2006	PINK SPORT TIME
DIONISIO	FELICIANA	17/06/2004	PINK SPORT TIME
FANELLI	ANTONIA	04/01/2005	PINK SPORT TIME
GENTILE	MELISSA	08/06/2006	ESPERIA
LABIANCA	GRETA	15/11/2004	PINK SPORT TIME
MEVOLI	DILETTA	06/03/2005	PINK SPORT ITME
PAPAPICCO	PAOLA	25/05/2005	PINK SPORT TIME
PENTA	ROSSELLA	28/02/2006	SOCCER SCHOOL
PEPE	GIULIA	24/01/2004	PINK SPORT TIME
PISCHETOLA	TERESA	05/01/2005	PINK SPORT TIME
PROTOPAPA	VALERIA	22/11/2004	PINK SPORT TIME
ROMANAZZI	GIADA	14/06/2006	LA QUERCIA
SIGNORILE	FEDERICA	10/03/2004	PINK SPORT TIME
STOLL	MEGAN	03/02/2004	RED BOYS
TATEO	GIORGIA	01/06/2005	PINK SPORT TIME
TAVANI	ROBERTA	30/08/2005	PINK SPORT TIME
TRENTADUE	ELISABETTA	23/04/2005	PINK SPORT TIME
TRIGGIANI	FEDERICA	13/10/2005	PINK SPORT TIME
ZILLI	ELISA	05/01/2005	PINK SPORT TIME











CENTRI FEDERALI TERRITORIALI PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BARI-RUVO DI PUGLIA

Il Coordinatore Regionale del Settore Giovanile e Scolastico, Prof. Antonio QUARTO, in riferimento all'attività del **Centro Federale Territoriale di Ruvo di Puglia (BA)** comunica l'elenco dei convocati per il giorno <u>lunedì 11 Febbraio</u> 2019, presso il Campo Sportivo Comunale di Ruvo di Puglia - Via Alessandro Volta – RUVO DI PUGLIA (BA).

I calciatori convocati dovranno presentarsi puntuali e muniti del kit personale di giuoco, oltre a parastinchi, certificato di idoneità per l'attività agonistica e copia della Tessera FIGC, un paio di scarpe ginniche e un paio di scarpe da calcio.

Per qualsiasi comunicazione contattare il Responsabile

Sig. Luigi DI FRANCO

Tel. 3284520681 e-mail: gigiplay74@gmail.com

In caso di indisponibilità motivata dei calciatori convocati, le Società devono darne immediata comunicazione, inviando eventualmente certificazione medica per l'assenza.

STAFF

Responsabile Organizzativo C.F.T.: DI FRANCO Luigi Responsabile Tecnico C.F.T.: MILELLA Giuseppe

Collaboratore Organizzativo C.F.T.: GIANGASPERO Damiano

Istruttore Under 15 F: MODUGNO Nicola Istruttore Under 14 M: TROIA Andrea Istruttore Under 13 M: NANNI Antonio

Preparatore dei portieri: KAM Arthur Philippe

Preparatore Atletico: PERILLO Michele

Medico: FRANCIOSO Giovanni Fisioterapisti: SPAGNOLETTI Vito Psicologo: GISONDO Iolanda

Si ringraziano le Società per la collaborazione offerta e si porgono cordiali saluti.











SETTORE GIOVANILE E SCOLASTICO

CENTRI FEDERALI TERRITORIALI PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BARI-RUVO DI PUGLIA

ORARIO: 15.30 (Ritrovo ore 15.00)

CATEGORIA: UNDER 14 MASCHILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
BALICE	PIERFRANCESCO	25/06/2005	ASD MINERVA
BARONE	DANIELE	04/06/2005	ETRA BARLETTA
CALAMITA	MICHELE	25/03/2005	VICTOR ANDRIA
CAMPITIELLO	PAOLO	02/12/2005	REAL.OL.TERLIZZI
CAPURSO	ANGELO	30/08/2005	REAL BISCEGLIE
CASSETTA	DOMENICO	03/02/2005	MEDAGLIE D'ORO
DACHILLE	DOMENICO	28/03/2005	WONDERFUL BARI
DI BARI	LORENZO	12/09/2005	VICTOR ANDRIA
DI BISCEGLIE	ALFONSO	27/05/2005	RIVER BARI
DICATALDO	LUCA	04/04/2005	SPORTING CLUB BARLETTA
FASANELLA	RUGGIERO	31/01/2005	ETRA BARLETTA
FIORE	STEFANO	05/08/2005	LIBERTY CANOSA
LEONE	DONATELLO	26/01/2005	DI DOMENICO Football
LOPS	FRANCESCO	04/05/2005	CORATO CALCIO
MANOSPERTI	DIEGO	07/03/2005	SPORTING CLUB BARLETTA
NACCI	VITANTONIO	05/04/2005	WONDERFUL BARI
PETRIZZELLI	LUIGI PAOLO	31/03/2005	VIRTUS CORATO
PISCARDI	LUCA	12/03/2005	NUOVA ANDRIA
RANA	VINCENZO MATTIA	04/01/2005	ETRA BARLETTA
SILVESTRI	ANGELO	14/12/2005	ASD MINERVA
SINIGAGLIA	MARCO	08/03/2005	U.C. BISCEGLIE
VENTURA	LORENZO	29/03/2005	REAL.OL.TERLIZZI
VOLPE	GIULIO	24/09/2005	VIRTUS CORATO











CENTRI FEDERALI TERRITORIALI PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BARI-RUVO DI PUGLIA

ORARIO: 15.30 (Ritrovo ore 15.00)

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (gruppo 1)

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
BEVILACQUA	GIOELE	10/02/2006	ASD MINERVA
BRIZZI	ANTONIO	13/04/2006	TOP PLAYER Minervino
CAGNETTA	SABINO	06/09/2006	DI DOMENICO Football
CARLUCCI	DIEGO	11/04/2006	DI DOMENICO Football
CIFARELLI	DOMENICO	08/01/2006	Pol. BELLAVISTA Bitonto
D'AVENIA	SAVINO	01/12/2006	ASD MINERVA
DE BENEDICTIS	MICHELE	13/09/2006	REAL FOOT. OLI.TERLIZZI
DE LUCA	ALESSANDRO	26/03/2006	OLIMPIA Bitonto
DE PALO	ANTONIO	12/08/2006	Pol. BELLAVISTA Bitonto
DI BIASE	SIMONE	07/08/2006	TOP PLAYER Minervino
DI GIULIO	ANDREA PIO	30/01/2006	FOOT.ACC. ANDRIA
FAVULLO	FRANCESCO	26/08/2006	FOOT.ACC. ANDRIA
FORTUNATO	ANDREA	06/05/2006	MEDAGLE D'ORO
GARGANO	PALMINO	18/08/2006	DI DOMENICO Football
GIANGUALANO	DANIELE	13/10/2006	DI LEO TRANI
MASTRORILLI	GIANCARLO	01/11/2006	DI DOMENICO Football
MUCIACCIA	TOMMASO	28/02/2006	PONTE LAMA Trani
PETRAROTA	FLAVIO	13/05/2006	UN. CALCIO BISCEGLIE
SIBILLANO	FABIO	15/02/2006	FOOT.ACC. ANDRIA
TUPPUTI	ALESSIO	21/06/2006	BRASILEA Barletta
VENOSI	FRANCESCO	25/07/2006	UN. CALCIO BISCEGLIE
VINO	MICHELE	20/03/2006	SPIRITO SANTO Barletta
PIAZZOLLA	MICHELE	19/11/2006	ETRA BARLETTA
PORCELLUZZI	POUGSA	04/10/2006	ETRA BARLETTA
STASI	LUIGI	27/06/2006	ETRA BARLETTA











CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BARI-RUVO DI PUGLIA

ORARIO: 17,30 (Ritrovo ore 17,00)

CATEGORIA: UNDER 13 MASCHILE (gruppo 2)

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
BEVILACQUA	LEONARDO	07/03/2006	LIBERTY CANOSA
CALO'	VINCENZO	14/11/2006	NICK CALCIO BARI
CALO'	GUGLIELMO C.	07/09/2006	REAL FOOT. OLI.TERLIZZI
CATALDO	PASQUALE	29/03/2006	REAL FOOT. OLI.TERLIZZI
CIPRIANI	GIAN MARCO	15/10/2006	REAL FOOT. OLI.TERLIZZI
COLANGELO	MARCO	13/06/2006	REAL BISCEGLIE
DAMIANI	NICOLA	14/06/2006	SOCCER RUVO
DIASPARRA	DIEGO	04/02/2006	VIRTUS CORATO
GRANIERI	DAVIDE	27/09/2006	OLIMPIA Bitonto
LADISA	PIERLUCA	13/11/2006	ASD PALESE
LANOTTE	PIETRO	15/02/2006	SPIRITO SANTO Barletta
LILLO	GIANLUCA	30/09/2006	OLIMPIA Bitonto
LOVERO	LEONARDO DAVIDE	20/05/2006	FOOT. PALO
MICCOLI	DAVIDE	18/07/2006	VICTOR ANDRIA
MORGESE	KAROL GIUSEPPE	09/10/2006	Pol. BELLAVISTA Bitonto
PIGNATELLI	FELICE	07/01/2006	REAL BISCEGLIE
RICCIARDI	DAMIANO	25/06/2006	OLIMPIA Bitonto
SOMMA	ALESSANDRO	12/10/2006	FOOT. PALO
SURIANO	GIUSEPPE	25/01/2006	PONTE LAMA Trani
VINO	DOMENICO	30/06/2006	PONTE LAMA Trani
ZAGARIA	PIETRO	01/03/2006	VICTOR ANDRIA
ZAMBARDINO	GIORGIO	19/01/2006	BRASILEA Barletta











CENTRI FEDERALI TERRITORIALI PUGLIA

CENTRO FEDERALE TERRITORIALE BARI-RUVO DI PUGLIA

ORARIO: 17,30 (Ritrovo ore 17,00)

CATEGORIA: UNDER 15 FEMMINILE

COGNOME	NOME	DATA DI NASCITA	SOCIETA'
ABBADESSA	MAIRA	28/01/2006	POL. BELLAVISTA BITONTO
ANDRIANI	ROBERTA	02/08/2005	RUVESE
CALENZO	DEBORA	03/05/2005	RUVESE
CARLUCCI	CARLA	19/04/2004	RUVESE
DAMATO	LUDOVICA	15/02/2006	RUVESE
D'ANGELLA	ALESSIA	10/05/2005	MINERVA
DIVITTORIO	IRENE	12/02/2006	MEDAGLE D'ORO
GIACONELLI	SIMONA	06/09/2005	VIRTUS CORATO
LOMONTE	FEDERICA	07/11/2004	APULIA Trani
MITOLO	VANESSA	02/05/2006	USD OLIMPIA BITONTO
PAPARELLA	SARA	03/02/2005	RUVESE
PASTORESSA	GIUSY	24/06/2006	USD OLIMPIA BITONTO
PISCOPO	GLORIA Sabina	29/08/2005	DI DOMENICO
SAMMARCO	REBECCA	04/07/2005	DI DOMENICO
SPERANZA	DEBORAH	07/07/2005	DI DOMENICO







